

# Bando unico dei concorsi a.a. 2013/2014



Borse  
di studio



Posti  
alloggio



Mobilità  
internazionale



Premio  
di laurea

- 
- \* Università "Sapienza"
  - \* Università "Tor Vergata"
  - \* Università "Roma Tre"
  - \* Università della Tuscia
  - \* Università di Cassino e del Lazio meridionale

## Sommario

### **TITOLO I – Principi generali, interventi e classificazione dei destinatari**

- Art. 1 – Principi generali ... p.4
- Art.2 – Definizioni ... p.4
- Art. 3 – Benefici e servizi a concorso ... p.5
- Art. 4 – Destinatari dei benefici ... p.6
- Art. 5 – Durata dei benefici ...p.6

### **TITOLO II – Requisiti di merito e relativa documentazione**

- Art. 6 – Determinazione del requisito di merito ... p.7
- Art. 7 – Determinazione del requisito di merito per studenti disabili.... p.12
- Art. 8 – Bonus ... p.13
- Art.9 – Trasferimenti e nuova immatricolazione a seguito di rinuncia agli studi ... p.14
- Art.10 – Tassa regionale ... p.15

### **TITOLO III – Requisiti di reddito e relativa documentazione**

- Art. 11 – Determinazione del requisito di reddito ... p.15
- Art. 12 – Documentazione relativa al reddito per studenti non appartenenti alla UE -  
Attestato dell'Ambasciata o consolato Italiano .... p.18
- Art. 13 – Documentazione dei requisiti economici per Studenti UE – Autocertificazione ... p. 19

### **TITOLO IV – Benefici e servizi a concorso**

- Art. 14 – Classificazione degli studenti .... p.20
- Art. 15 – Borse di studio ... p.21
- Art. 16 – Posto alloggio ... p.24
- Art.17 – Contributo per la mobilità internazionale degli studenti ... p.28
- Art. 18 – Premio di laurea ... p.29

### **TITOLO V – Presentazione e compilazione delle domande**

- Art.19 – Compilazione e presentazione delle domande ... p.30
- Art.20 – Scadenze ... p. 32

### **TITOLO VI – Formazione, pubblicazione e scorrimento delle graduatorie**

- Art.21 – Criteri di formazione delle graduatorie ... p. 32
- Art.22 –Pubblicazione degli esiti dei concorsi ... p. 33
- Art. 23 – Cause di esclusione ... p. 34

### **TITOLO VI - Accertamenti e revoche, sanzioni, obblighi di comunicazione**

- Art.24 – Accertamenti ... p. 35
- Art.25 – Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003 ... p.36

**Allegati ... p. 37**

## Premessa

Il bando unico dei concorsi 2013/2014 consente agli studenti che ne abbiano i requisiti di usufruire dei benefici per il diritto allo studio universitario nella Regione Lazio.

Al fine di facilitare la corretta compilazione della domanda da parte degli studenti e l'adempimento delle relative prescrizioni, Laziodisu ha predisposto una guida disponibile sul sito [www.laziodisu.it](http://www.laziodisu.it).

## TITOLO I – Principi generali, interventi e classificazione dei destinatari

### Art. 1 – Principi generali

In conformità con quanto disposto dal DPCM 9 aprile 2001 *“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”*, dal d.lgs. 29 marzo 2012 n. 68 *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”*, nonché dalla normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio, LazioDisu disciplina l’accesso ai benefici a concorso per l’anno accademico 2013/2014.

Gli studenti richiedenti i benefici devono essere in possesso contemporaneamente dei requisiti di reddito e di merito stabiliti dal presente bando.

Le domande sono presentate avvalendosi dell’autocertificazione<sup>1</sup> relativa alle informazioni richieste dal modulo on-line, salvo quanto previsto per gli studenti non appartenenti all’Unione Europea.

### Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente bando si intendono:

- a) per **“Università convenzionate”**: Università degli studi di Roma “Foro Italico”, Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA), Libera Università Internazionale Studi Sociali Guido Carli di Roma (LUISS), Università degli Studi internazionali di Roma (UNINT), Scuola superiore per mediatori linguistici Gregorio VII, Università Campus Bio-Medico di Roma;
- b) per **“Università”**: le Istituzioni universitarie elencate nell’allegato A e ogni altra Università statale, non statale, Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, che abbiano sede nella Regione Lazio e rilascino titoli di studio aventi valore legale, che nel prosieguo del presente bando potranno essere indicate semplicemente come “Università”;
- c) per **“studente”**: lo studente che si iscrive ai corsi presso le Università;
- d) per **“vincitore”**: lo studente in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal presente bando che risulti vincitore a seguito della pubblicazione della relativa graduatoria;
- e) per **“idoneo non vincitore”**: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulti vincitore nella relativa graduatoria per mancanza di disponibilità;
- f) per **“studenti matricole”**: gli studenti che si iscrivono ad un primo anno di corso (laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea specialistica, scuole di specializzazione, corsi di dottorato, ecc.);
- g) per **“studenti iscritti ad anni successivi”**: gli studenti, non matricole, iscritti ad un anno successivo al primo;
- h) per **“studenti in sede”**: gli studenti residenti nel Comune sede del corso di studi universitario seguito;
- i) per **“studenti pendolari”**: gli studenti residenti nei Comuni indicati nell’allegato B al presente bando o comunque ad una distanza inferiore a km. 50 dalla sede del corso di studi universitario seguito;
- j) per **“studenti fuori sede”**: gli studenti residenti in Regioni diverse dal Lazio o nei Comuni indicati nell’allegato C al presente bando o comunque distanti oltre km. 50 dal Comune sede del corso di studi universitario;
- k) per **“pendolari calcolati”**: gli studenti che, pur avendo le caratteristiche richieste ai studenti “fuori sede”, non producano un regolare contratto di locazione della durata minima di 10 mesi,

<sup>1</sup> Art. 46, 47, 71, 75 e 76 del DPR n. 445/20001

- nel comune sede degli studi utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti;
- l) per **"vecchio ordinamento"**: i corsi che non prevedono l'assegnazione di crediti formativi ma solo il superamento di esami;
  - m) per **"nuovo ordinamento"**: i corsi istituiti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 3 novembre 1999, n. 509 che introduce il carattere di sequenzialità dei due cicli di studio (laurea triennale e laurea specialistica);
  - n) per **"nuovissimo ordinamento"**: i corsi istituiti a partire dall'anno accademico 2008/2009 a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 270/2004 di riforma dell'Università.

## Art. 3 – Benefici e servizi a concorso

### 1. Borse di studio

**Laziodisu, al fine di agevolare gli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, eroga, nei limiti dei fondi disponibili, una borsa di studio per la frequenza ai corsi di laurea. Gli importi massimi sono stabiliti come segue:**<sup>2</sup>

- € 1.904,42 per gli studenti residenti "in sede";**
- € 2.785,40 per gli studenti "pendolari";**
- € 5.052,56 per gli studenti residenti "fuori sede".**

### 2. Posti alloggio

Laziodisu, al fine di ridurre il disagio della lontananza dal luogo di studio e agevolare la frequenza dei corsi universitari, assegna nei limiti della propria disponibilità, per un periodo non superiore agli 11 mesi, posti alloggio presso le proprie strutture a coloro che risultano iscritti entro il 23 novembre 2013.

Possono presentare richiesta di posto alloggio solo "studenti fuori sede" iscritti alle Università con sede legale nel Lazio.

Le Università convenzionate gestiscono direttamente il concorso relativo all'assegnazione posti alloggio.

### 3. Contributi per la mobilità internazionale degli studenti

Gli studenti beneficiari di borsa di studio Laziodisu iscritti presso le "Università" del Lazio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, nei limiti della disponibilità dei fondi, al contributo per la mobilità internazionale per una sola volta per ciascun ciclo di laurea.

### 4. Premio di laurea

Gli studenti "vincitori di borsa"<sup>3</sup> di studio nell'a.a. 2012/2013, iscritti ai corsi di laurea del nuovo e nuovissimo ordinamento, che conseguano la laurea triennale, la laurea specialistica di 2° livello o la laurea specialistica a ciclo unico/magistrale, entro la durata legale del relativo corso di studi, possono beneficiare di un importo integrativo pari al 50% della borsa di studio ottenuta nell'anno accademico di riferimento della laurea. Il premio può essere richiesto per un solo ciclo di studi.

Per gli studenti disabili il diritto a beneficiare del premio di laurea si determina con il conseguimento del suddetto titolo entro il 1° anno fuori corso.

Il diritto al premio di laurea è subordinato alla disponibilità dei fondi stanziati annualmente. Nel caso in cui le richieste del premio di laurea comportassero un esborso maggiore rispetto al fondo stanziato, si procederà all'attribuzione del beneficio sulla base di una graduatoria che verrà predisposta tenendo conto del voto più alto di laurea, ed a parità di punteggio, sulla base del

<sup>2</sup> Decreto Ministeriale 26 marzo 2013 n. 222

<sup>3</sup> DPCM del 9 aprile 2001, art 3 comma 5

valore minore ISEE dichiarato nell'ultima domanda di borsa di studio.

## Art. 4 – Destinatari dei benefici

Possono accedere ai benefici gli studenti italiani e stranieri degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, attuativo del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che si iscrivono presso le Università con sede nella Regione Lazio.

Possono partecipare gli studenti che si iscrivono a corsi istituiti:

**1. precedentemente al decreto ministeriale n.509/1999 (vecchio ordinamento)**

- di laurea;
- di diploma di laurea;

**2. con il decreto ministeriale n.509/1999 (nuovo ordinamento)**

- di laurea triennale;
- di laurea specialistica;
- di laurea specialistica a ciclo unico e magistrale;
- di scuola di specializzazione (esclusi gli studenti appartenenti all'area medica che beneficiano di borsa di studio, contratto di formazione lavoro o altro beneficio e remunerazione)<sup>4</sup>;

**3. con il decreto ministeriale n.270/2004 (nuovissimo ordinamento):**

- di laurea;
- di laurea magistrale;
- di laurea magistrale a percorso unitario;

**4. per il dottorato di ricerca** (con esclusione degli studenti che beneficiano della borsa di studio o altro contributo da parte dell'Università o altre Istituzioni)<sup>5</sup>.

Per gli studenti iscritti presso le Università convenzionate, il presente bando disciplina esclusivamente il concorso per la borsa di studio. Altri eventuali benefici (posti alloggio, contributi Erasmus, ecc.) saranno curati direttamente dalle rispettive Università.

## Art. 5 – Durata dei benefici

I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi di studio sotto indicati:

a) **corsi di laurea vecchio ordinamento:** la fruizione dei benefici è prevista per la durata legale dei corsi di studio più un anno a partire dall'anno di prima immatricolazione, per il concorso borsa di studio; per la durata legale dei corsi di studio, più due anni, invece, per gli altri concorsi (servizi abitativi, contributo mobilità internazionale U.E);

b) **corsi di laurea o laurea triennale di 1° livello, laurea specialistica biennale di 2° livello o magistrale, laurea specialistica a ciclo unico/magistrale o a percorso unitario, incluse le lauree nuovo ordinamento di alta formazione artistica e musicale:** la fruizione dei benefici è prevista per la durata legale dei corsi di studio, a partire dall'anno di prima immatricolazione, più un semestre per il concorso borse di studio (pari al 50% dell'importo previsto); più due semestri per gli altri concorsi;

c) **corsi di dottorato di ricerca**<sup>6</sup> (con esclusione per gli studenti beneficiari di borsa di studio o

---

<sup>4</sup> D. Lgs. N° 368/1999

<sup>5</sup> D. Lgs. N° 210/1998

<sup>6</sup> D. Lgs. N° 210/1998

**altro contributo da parte di Università o altre Istituzioni pubbliche e private<sup>7)</sup>**: la fruizione dei benefici è prevista per la durata legale del corso di studio, a partire dall'anno di prima immatricolazione;

**d) corsi specializzazione<sup>8)</sup> (con esclusione per gli studenti appartenenti all'area medica che beneficiano di borsa di studio, contratto di formazione lavoro o altro beneficio e remunerazione)**: la fruizione dei benefici è prevista per la durata legale del corso di studio, a partire dall'anno di prima immatricolazione;

**e) corsi di istituzioni di alta formazione artistica e musicale** (Accademie di belle arti, Accademia d'arte drammatica, ecc.) **con percorso di laurea vecchio ordinamento** (esami invece di crediti): la fruizione dei benefici è riconosciuta per un periodo pari alla durata legale dei corsi prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Gli studenti già in possesso di un titolo di laurea triennale che si iscrivono a un corso di laurea a ciclo unico/magistrale possono usufruire dei benefici del presente bando solo per la differenza tra il numero degli anni impiegati per il conseguimento del titolo posseduto, e il periodo cui sono riconosciuti i benefici nei corsi di laurea a ciclo unico (a partire dall'anno di prima immatricolazione).

## Titolo II - Requisiti di merito e relativa documentazione

### Art. 6 – Determinazione del requisito di merito

Il computo del numero di anni di iscrizione viene calcolato dall'anno di prima immatricolazione, ovvero quello in cui lo studente si è iscritto per la prima volta ad una Università avente sede e riconoscimento legale nello Stato italiano, come riportato nella seguente tabella n.1:

*Tabella n.1 – Computo dell' anno di iscrizione*

Corso di studio	Anno di prima immatricolazione
- Laurea vecchio ordinamento - Alta formazione artistica e musicale vecchio ordinamento - Laurea triennale di 1° livello - Laurea specialistica a ciclo unico/Magistrale	Anno accademico, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, in cui ci si è immatricolati e/o iscritti per la prima volta presso una qualsiasi Università presente sul territorio italiano
- Laurea specialistica di 2° livello - Magistrale	Anno accademico, successivo al conseguimento della laurea triennale in cui ci si è immatricolati e/o iscritti per la prima volta presso una qualsiasi Università presente sul territorio italiano
- Scuola di specializzazione - Dottorato di ricerca	Anno accademico in cui ci si è immatricolati e/o iscritti a tale tipo di corso presso una qualsiasi università presente sul territorio italiano

Sono ammessi alla fruizione dei benefici/servizi gli studenti in possesso del requisito di merito sotto indicato:

#### Studenti matricole

Gli studenti "matricole", regolarmente iscritti per l'a.a. 2013/2014, conseguono provvisoriamente i benefici in base al requisito relativo alla condizione economica.

Per gli studenti iscritti ad un primo anno di un corso di laurea triennale di 1° livello, laurea specialistica, laurea specialistica a ciclo unico/magistrale, ivi compresi i corsi del nuovo ordinamento istituiti presso le Accademie/Conservatori/Istituti superiori di grado universitario, di durata triennale, i requisiti di merito sono valutati ex-post, con riferimento ai diversi corsi di studio.

<sup>7)</sup> D. Lgs. N° 224/1999

<sup>8)</sup> D. Lgs. N° 368/1999



A coloro che acquisiscono 20 crediti dopo il 10 agosto 2014, ma comunque entro il 30 novembre 2014, sarà corrisposta solo la metà dell'ammontare complessivo della borsa di studio (1a rata).

Il saldo della borsa di studio è corrisposto, a seguito della verifica della registrazione dei crediti necessari da parte dell'Università, al conseguimento di 20 crediti entro il 10 agosto 2014.

La borsa di studio e gli altri benefici vengono revocati se lo studente non ha conseguito i 20 crediti entro la data del 30 novembre 2014.

**a) Agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico di Farmacia, Chimica e tecnologie farmaceutiche e Ingegneria edile - Architettura dell'Università di Roma – La Sapienza** il saldo della borsa di studio è corrisposto al conseguimento di 15 crediti entro il 10 agosto 2014 solo a seguito della verifica della registrazione dei crediti necessari da parte dell'Università.

Nel caso in cui i suddetti 15 crediti non siano acquisiti entro il 10 agosto 2014, ma entro il 30 novembre 2014 viene corrisposta solo la 1a rata della borsa di studio.

L'intera borsa e gli altri benefici sono revocati qualora lo studente non abbia conseguito n. 15 crediti necessari entro la data del 30 novembre 2014.

**b) Agli studenti iscritti ad un corso di specializzazione (escluse quelle dell'area medica di cui al D.Lgs. n.368/1999) o ad un dottorato di ricerca (esclusi i vincitori di borsa di studio di cui al D.M. n.224/1999)** l'intera borsa di studio e gli altri benefici sono revocati qualora lo studente non consegua l'ammissione all'anno successivo.

**c) Agli studenti iscritti a corsi del vecchio ordinamento o a corsi di studio particolari che non prevedono l'acquisizione di crediti ma solo il superamento di esami (escluse Accademie d'arte e i corsi di alta formazione artistica e musicale)** l'intera borsa di studio e gli altri benefici sono revocati qualora lo studente non superi, entro il 30 settembre 2014, almeno due esami annuali, nel caso l'ordinamento degli studi per il primo anno ne preveda più di quattro, o un esame annuale, nel caso l'ordinamento ne preveda massimo quattro.

**d) Agli studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti e corsi di alta formazione artistica e musicale che non prevedono l'acquisizione di crediti ma solo il superamento di esami** l'intera borsa di studio e gli altri benefici sono revocati qualora lo studente non superi entro il 30 settembre 2014 gli esami fondamentali previsti per l'iscrizione al secondo anno. Le eventuali iscrizioni con riserva al 2° anno, in difetto degli esami richiesti, è motivo di esclusione dai benefici.

**In presenza delle seguenti situazioni eccezionali i termini per il conseguimento del merito possono essere prorogati di tre mesi, esclusivamente ai fini della conferma al diritto alla borsa di studio per l'a.a. 2013/2014:**

- a) eventi luttuosi riferiti ai componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda on-line;
- b) ricovero ospedaliero di almeno dieci giorni del richiedente la borsa di studio;
- c) nascita di un figlio;
- d) eventi rientranti fra le cause di calamità naturali.

L'istanza di proroga, debitamente documentata, deve essere presentata, a pena di esclusione, prima della scadenza del termine fissato per conseguire il merito richiesto dal bando. L'accoglimento delle istanze di proroga è comunque subordinato alla valutazione discrezionale e insindacabile da parte di Laziodisu.

In caso di accoglimento della richiesta lo studente interessato deve comunicare il raggiungimento del merito entro 15 giorni dalla scadenza della proroga concessa, pena la decadenza dal beneficio.

**Studenti iscritti ad anni successivi nuovo e nuovissimo ordinamento**

I requisiti di merito sono valutati sulla base dei crediti/esami acquisiti complessivamente dal momento dell'immatricolazione fino al 10 agosto 2013, il requisito minimo per l'accesso ai



benefici di cui al presente bando sono indicati nella seguente tabella n. 2.

Tabella 2 - Numero di crediti da acquisire

Anno di corso 2013/2014	Corsi di laurea triennali	Corsi di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale	Corsi di laurea specialistica o magistrale biennale
2°	25	25	30
3°	80	80	-
4°	-	135	-
5°	-	190	-
1° FC	135	245	80
6° Medicina	-	245	-
1° FC Medicina	-	300	-

Concorrono al raggiungimento del requisito di merito anche:

**1) i crediti conseguiti a seguito della frequenza dei laboratori, stages, e attività formative, ivi compresi i crediti eventualmente acquisiti per la progressiva maturazione di esami integrati.**

Tali crediti dichiarati ai fini della domanda devono essere certificati. Il suddetto certificato deve essere allegato alla domanda cartacea.

**La somma di tali crediti dovrà essere dichiarata nello specifico campo predisposto sul modulo on-line e sommata ai crediti derivanti da esami.**

**2) i crediti derivanti da attività di tirocinio.** Il riconoscimento dei crediti parziali conseguiti nell'a.a.2012/2013, calcolati alla data 10 agosto 2013, è subordinato al superamento dell'esame finale da espletarsi entro 31 ottobre 2013, salvo che l'interessato non dichiari di non avere potuto sostenere l'esame finale per cause imputabili all'Università. In tal caso, lo studente deve comunque sostenere e superare l'esame finale entro il primo appello utile. Il mancato superamento dell'esame deve essere comunicato tempestivamente all'Adisu territoriale al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per chi rende dichiarazioni non veritiere. Il mancato superamento dell'esame comporta l'azzeramento dei crediti da tirocinio dichiarati.

**3) i crediti derivanti da idoneità.** Tali crediti devono essere conteggiati (solo per gli studenti iscritti ad un nuovo o nuovissimo ordinamento) tra quelli derivanti da esami e non devono essere certificati né documentati.

Ai fini del conferimento dei benefici sono ritenuti validi solo i crediti/esami stabiliti all'interno del percorso didattico statuito in ciascun corso di laurea. Pertanto, crediti/esami conseguiti in eccedenza allo stesso a completamento della formazione propria e personale, non sono valutabili nell'ambito delle procedure concorsuali del presente bando.

#### Studentesse nubili con prole

Per le studentesse nubili con figlio/i di età inferiore ai tre anni, che hanno la residenza anagrafica da almeno un biennio in abitazione diversa da quella della famiglia di origine, i requisiti di merito di cui al presente articolo, vengono ridotti del 10%.

#### Situazioni particolari

Gli studenti iscritti presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma "Tor Vergata, come 3° anno ripetente di una laurea triennale o come 2° anno ripetente" laurea specialistica saranno considerati iscritti ad un primo anno fuori corso.

Il requisito di merito da conseguirsi alla data del 10 agosto 2013, è in via di eccezione, modificato per le Università/Facoltà/Corsi di seguito indicati alla tabella n. 2 bis.

Tabella 2 bis - Numero di crediti da acquisire per anni di corso

Università	Facoltà	Tipo di corso	Corso	Anno di corso	N. di crediti	
Sapienza	Farmacia	Laurea specialistica a ciclo unico (D.M. 509)	Farmacia	2°	20	
				3°	60	
				4°	108	
				5°	154	
				1° FC	245	
	Farmacia	Laurea specialistica a ciclo unico (D.M. 509)	C. T. F.	2°	17	
				3°	60	
				4°	107	
				5°	157	
				1° FC	245	
	Sapienza	Ingegneria	Laurea specialistica a ciclo unico	Ingegneria edile Architettura	2°	20
					3°	68
4°					124	
5°					170	
1° FC					245	
Sapienza	Scienze Matematiche fisiche e naturali	Laurea specialistica biennale (D.M. 509)	Astronomia e astrofisica	1° FC	63	
				Fisica	1° FC	58
Sapienza		Laurea specialistica biennale (D.M. 509)	Chimica	1° FC	48	
Luiss	Tutte le facoltà	Laurea triennale	Tutti i corsi	2°	31	
				3°	100	
				1° FC	155	
Luiss	Tutte le facoltà	Laurea specialistica a ciclo unico/magistrale	Tutti i corsi	2°	31	
				3°	100	
				4°	168	
				5°	230	
				1° FC	265	
Luiss	Tutte le facoltà	Laurea specialistica biennale/magistrale	Tutti i corsi	2°	38	
				1° FC	90	

### Iscritti a corsi vecchio ordinamento

Gli studenti iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento (escluse le Accademie d'arte e i corsi di alta formazione artistica e musicale), che non prevedono l'acquisizione di crediti ma solo il superamento di esami devono avere superato, entro il 30 settembre 2014, gli esami indicati nella seguente tabella n.3:

Tabella 3 - Tabella merito studenti iscritti a corsi con vecchio ordinamento

Anno di corso 2013/2014	Numero di esami da superare per tutti i corsi di laurea
Iscritti ad un 2° anno di corso	Devono aver superato entro il 30 settembre 2013 almeno due esami annuali qualora l'ordinamento ne preveda più di quattro, un esame annuale qualora ne preveda fino a quattro.
Iscritti ad un 3° anno di corso e fino al penultimo anno di corso	Devono aver superato entro il 30 settembre 2013 almeno la metà più uno degli esami annuali dell'anno precedente a quello di iscrizione previsti dall'ordinamento degli studi e dal rispettivo corso di studi arrotondato per difetto
Iscritti ad un ultimo anno di corso	Devono aver superato entro il 30 settembre 2013 almeno il 60% degli esami annuali dell'anno precedente a quello di iscrizione previsti dall'ordinamento degli studi e dal rispettivo corso di studi arrotondato per difetto
Iscritti ad un 1° FC	Devono aver superato entro il 30 settembre 2013 almeno il 66% degli esami annuali dell'anno precedente a quello di iscrizione previsti dall'ordinamento degli studi e dal rispettivo corso di studi arrotondato per difetto
Iscritti ad un 2° FC (solo per posto alloggio)	Devono aver superato entro il 30 settembre 2013 almeno il 90% degli esami annuali dell'anno precedente a quello di iscrizione previsti dall'ordinamento degli studi e dal rispettivo corso di studi arrotondato per difetto

Il numero degli esami necessario per ottenere i benefici viene calcolato in riferimento agli esami previsti per ciascun anno di corso, a partire dalla prima immatricolazione, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente si sia trovato nella condizione di "fuori corso intermedio", ripetente o abbia effettuato passaggio da altro corso di laurea.

Sono considerati validi soltanto gli esami superati con votazione espressa in trentesimi.

Non sono considerati validi gli esami con giudizio di idoneità e quelli con valutazione non espressa in trentesimi, anche se obbligatori ai fini del conseguimento della laurea.

Nel caso in cui il numero complessivo degli esami non sia un numero intero, lo stesso viene arrotondato per difetto. Gli esami semestrali che corrispondono a mezza annualità, nel computo del numero complessivo degli stessi, hanno valore di mezzo esame, mentre quelli superati dopo la semestralizzazione di un corso annuale sono da ritenersi annuali.

Sono da considerarsi, pertanto, solo le semestralità che costituiscono "annualità". Se è stata superata una sola mezza annualità questa non potrà essere computata. Nel conteggio la votazione di due semestrali si sommano e il risultato si divide per due.

Gli studenti iscritti all'Accademia di belle arti e a corsi di alta formazione artistica e musicale ad anni di corso successivi al primo (con ordinamenti che non prevedono l'acquisizione di crediti ma solo il superamento di esami), per avere diritto ai benefici previsti dal bando, devono aver superato entro il 30 settembre 2013 gli esami fondamentali necessari per l'iscrizione all'anno successivo e almeno un esame complementare se previsto dal relativo ordinamento didattico universitario. L'eventuale iscrizione con riserva all'anno successivo, in difetto degli esami fondamentali richiesti, è motivo di esclusione.

Ai sensi del DPCM 9 aprile 2001, i benefici previsti dal presente bando sono concessi agli studenti iscritti ai corsi di alta formazione per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dal primo anno di immatricolazione. Pertanto gli studenti che si iscrivono o si sono iscritti in qualità di fuori corso, ripetenti o "fuori corso intermedio", sono esclusi dai benefici.

## Art. 7 – Determinazione del requisito di merito per studenti disabili

Fermo restando quanto stabilito riguardo al requisito di reddito, per gli studenti disabili con invalidità riconosciuta in Italia non inferiore al 66%<sup>9</sup> è previsto un requisito di merito più favorevole così come riportato nelle seguenti casistiche:

### Studenti iscritti a corsi di laurea del nuovo e nuovissimo ordinamento

Per gli iscritti a corsi di studio istituiti in attuazione dei D.M. n. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004 i benefici sono concessi, per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi di laurea triennale 1° livello, laurea specialistica a ciclo unico/magistrale, laurea specialistica di 2° livello, con le seguenti modalità:

- a) per un periodo pari alla durata di nove semestri per i corsi di laurea 1° livello a partire dalla prima immatricolazione;
- b) per un periodo di sette semestri per i corsi di laurea specialistica 2° livello a partire dalla prima immatricolazione;
- c) per un periodo di tredici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale a partire dalla prima immatricolazione;
- d) per un periodo di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale (corso di medicina di sei anni) a partire dalla prima immatricolazione.

Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo devono avere conseguito entro il 10 agosto 2013 il numero dei crediti riportati nella seguente tabella n. 4 ed essere ammessi alla frequenza relativa all'anno di corso per il quale sono richiesti i crediti.

*Tabella 4 - Numero di crediti da acquisire per gli studenti con disabilità non inferiore al 66%*

Anno di corso 2013/2014	Corsi di laurea triennale	Corsi di laurea specialistica	Corsi di laurea specialistica o magistrale biennale
2°	15	15	18
3°	56	56	-
4°	-	94	-
5°	-	133	-
1° FC	94	171	56
2° FC	133	222	94
6° Medicina	-	171	-
1° FC Medicina	-	222	-
2° FC Medicina	-	228	-

<sup>9</sup> DPCM 9 aprile 2001, Art. 14

Il numero di crediti da acquisire, entro il 10 agosto 2013, per anno di corso, così come indicato nella tabella n. 4, è così modificato:

*Tabella 4 bis - Numero di crediti da acquisire per anni di corso studenti disabili:*

Università	Facoltà	Tipo di corso	Corso	Anno di corso	Crediti
Sapienza	Farmacia	Laurea specialistica a ciclo unico (D.M. 509)	Farmacia	2°	12
				3°	42
				4°	75
				5°	107
				1° FC	171
				2° FC	222
	Farmacia	Laurea specialistica a ciclo unico (D.M. 509)	C.T.F.	2°	10
				3°	42
				4°	74
				5°	109
				1° FC	171
				2° FC	222
Ingegneria	Laurea specialistica a ciclo unico	Ingegneria edile Architettura	2°	12	
			3°	48	
			4°	86	
			5°	119	
			1° FC	171	
			2° FC	222	
Scienze Matematiche, fisiche e naturali	Laurea specialistica biennale (D.M. 509)	Fisica	1° FC	41	
			2° FC	65	
	Laurea specialistica biennale (D.M. 509)	Astronomia e fisica	1° FC	63	
			2° FC	67	
	Laurea specialistica biennale (D.M. 509)	Chimica	1° FC	34	
			2° FC	54	

Qualora lo studente iscritto ad anni di corso successivi non abbia conseguito il numero di crediti previsto, potrà avvalersi del bonus, secondo le modalità indicate al seguente art.8.

Con riguardo al concorso per la borsa di studio, agli studenti iscritti al 2° anno fuori corso, sarà corrisposto unicamente un importo pari al 50% del beneficio.

### Art. 8 Bonus

Gli studenti in difetto dei requisiti di merito possono utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus, il cui valore varia in relazione all'anno di corso frequentato, secondo le seguenti modalità<sup>10</sup> :

- a) **n. 5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno di corso;
- b) **n. 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno di corso;
- c) **n. 15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni di corso successivi.

L'eventuale quota residua dei crediti virtuali del bonus, può essere utilizzata nel restante corso della carriera.

Lo studente iscritto a corsi di laurea specialistica di 2° livello, per il conseguimento dei

<sup>10</sup> DPCM 9 aprile 2001, art. 6 c. 6

requisiti di merito può impiegare il bonus residuo che non ha utilizzato nel corso della laurea triennale, fino ad un massimo di n.12 crediti.

Gli studenti provenienti da una sede universitaria diversa da quelle esistenti nella Regione Lazio, per usufruire del bonus, devono autocertificare il numero di crediti utilizzati nella carriera pregressa. Laziodisu procede alla verifica di quanto dichiarato dallo studente in sede di compilazione della domanda.

**Il bonus non può essere utilizzato da studenti:**

- a) iscritti a corsi di laurea specialistica di 2° livello, con titolo accademico d'ingresso relativo a corsi del vecchio ordinamento e/o con titolo di studio estero;
- b) iscritti a corsi di laurea specialistica di 2° livello, che hanno effettuato per il conseguimento della laurea triennale un passaggio dal vecchio (il cui merito è espresso in esami) al nuovo ordinamento;
- c) iscritti ad un primo anno di corso "matricole" di laurea triennale, laurea specialistica biennale, laurea specialistica a ciclo unico/magistrale;
- d) di crediti/esami anche se sostenuti all'estero, ivi compresi quelli per l'avvenuto conseguimento di un titolo acc) iscritti ad un corso di studio tra quelli previsti per l'utilizzo bonus che abbiano ottenuto il riconoscimento accademico straniero;
- e) iscritti ad un anno successivo al primo che possiedano già i crediti necessari per ottenere i benefici previsti dal bando;
- f) che abbiano ottenuto abbreviazioni di carriera a vario titolo.

Ai fini della predisposizione della graduatoria gli studenti che abbiamo fatto richiesta di bonus saranno posizionati in graduatoria dopo coloro che hanno raggiunto effettivamente il requisito di merito richiesto.

## **Art.9 - Trasferimenti e nuova immatricolazione a seguito di rinuncia agli studi**

I benefici sono concessi, per ciascuno dei livelli dei corsi una sola volta.

In caso di trasferimento il computo del numero di anni di iscrizione viene calcolato dall'anno di prima immatricolazione, ovvero quello in cui lo studente si è iscritto per la prima volta ad una Università avente sede e riconoscimento legale nello Stato italiano.

In occasione di un eventuale passaggio di corso di laurea o trasferimento di sede universitaria, il numero di crediti/esami necessario per usufruire dei benefici è calcolato sulla base degli anni di iscrizione trascorsi a partire dall'anno di prima immatricolazione, compresi quindi gli anni di iscrizione relativi al corso di laurea precedente al passaggio o trasferimento.

Nell'ipotesi in cui uno studente richieda il riconoscimento, anche parziale di un titolo accademico o di crediti/esami, conseguiti in Italia o all'estero, lo stesso potrà usufruire soltanto dei benefici riferiti agli anni di corso residui per il conseguimento della laurea.

Nel caso in cui lo studente abbia usufruito di benefici, riconducibili ad anni di corso per i quali attraverso il predetto riconoscimento abbia ottenuto l'abbreviazione del percorso di carriera universitaria, o l'accesso ad un corso di laurea specialistica di 2° livello e/o di dottorato o specializzazione, lo stesso è tenuto alla restituzione dei benefici riferiti agli anni di iscrizione per i quali ha usufruito di tale riconoscimento.

A pena di esclusione dai benefici, lo studente interessato, all'atto della domanda per la borsa di studio, è tenuto a dichiarare nello specifico campo del modulo on-line la richiesta presentata all'Università per il riconoscimento del titolo e dei crediti/esami conseguiti all'estero o in Italia. In tale caso, nei suoi confronti, verrà sospesa l'erogazione dei benefici, fino a quando lo stesso non procederà a regolarizzare la posizione concorsuale.



Agli studenti che dopo aver rinunciato agli studi si sono di nuovo immatricolati ad un primo anno di corso, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione purché l'Università non abbia confermato crediti/esami conseguiti/superati nella precedente carriera universitaria. In questo caso lo studente può concorrere solo previa restituzione degli importi percepiti a titolo di borsa di studio.

Lo studente dovrà inoltre rimborsare il costo dei servizi eventualmente fruiti.

## Art. 10 – Tassa regionale

In assenza di diverse indicazioni da parte della propria Università di riferimento, la tassa regionale deve essere versata sul conto di LAZIODISU presso il Tesoriere dell'Ente – Banca Popolare di Sondrio – IBAN: IT46P0569603211000051111X93.

Lo studente al momento del versamento deve specificare la seguente causale:

T.R. 2013/14 – Università + Codice Fiscale + Cognome e Nome dello studente
--

Si ricorda che il mancato pagamento o il pagamento di somme inferiori a quella sopra indicata potrebbe avere ripercussioni sulla carriera universitaria.

Gli studenti che prevedono di laurearsi entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2012/2013, non sono tenuti al pagamento della tassa regionale.

Non è dovuto il rimborso della tassa regionale nei riguardi di coloro che si laureano nella sessione straordinaria dell'a.a. 2012/2013 e procedono ugualmente all'iscrizione per l'a.a. 2013/2014 salvo presentazione di idonea documentazione comprovante l'annullamento dell'iscrizione da parte dell'Università di riferimento.

La conservazione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento è a carico dello studente.

## Titolo III - Requisiti di reddito e relativa documentazione

### Art. 11 – Determinazione del requisito di reddito

Per la partecipazione ai concorsi per l'a.a. 2013/2014 i limiti di reddito e patrimonio, riferiti all'anno 2012, sono i seguenti:

- ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente): **€ 17.838,32**
- ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente): **€ 31.216,24**<sup>11</sup>

Il superamento anche solo di uno di tali limiti è causa di esclusione.

Ai sensi della normativa vigente il nucleo familiare dello studente a cui fare riferimento per la corretta dichiarazione del reddito viene così determinato:

#### Nucleo familiare convenzionale<sup>12</sup>

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dallo studente richiedente i benefici e da tutti coloro che risultano inclusi nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela.

Sono, comunque, considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale, anche se non conviventi e residenti con il richiedente:

- a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico, in assenza di separazione legale o di

<sup>11</sup> calcolato dividendo l' indicatore della situazione patrimoniale (ISP) per il valore della scala di equivalenza che risulta dall' attestazione I. S. E. E.

<sup>12</sup> DPCM n. 221/1999, art.1 bis e s. m. i. e DPCM 9 aprile 2001, art.9 c. 6

- divorzio;
- b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente richiedente;
- c) in presenza di separazione legale o di divorzio il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente richiedente.

Gli unici casi in cui i coniugi non risultano far parte dello stesso nucleo familiare sono:

- a) separazione legale o domanda di divorzio;
- b) separazione ordinata dal tribunale in pendenza di domanda di nullità di matrimonio;
- c) diversa residenza a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice;
- d) esclusione di uno dei coniugi dalla potestà sui figli;
- e) procedimento del tribunale da cui risulti l'abbandono del coniuge.

Le predette situazioni sono significative solo se oggetto di un provvedimento del giudice o di un procedimento in corso. La semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare.

### Nucleo familiare indipendente

Lo studente costituisce nucleo familiare indipendente da quello di origine in presenza di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza diversa da quella della famiglia d'origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un componente della famiglia di origine;
- b) redditi propri derivanti esclusivamente da lavoro dipendente o assimilati non prestatore alle dipendenze di familiari, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori a € 7.500,00 annui, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona<sup>13</sup>.

L'ISEE viene calcolato tramite la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare convenzionale compreso il richiedente, maggiorata del 20% del valore patrimoniale (ISP) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare stesso in base alla scala di equivalenza predefinita<sup>14</sup>, tenendo conto, nel conteggio definitivo, anche della eventuale dichiarazione sostitutiva integrativa per il diritto allo studio universitario (DSU), che lo studente deve indicare.

Il possesso dei requisiti economici per gli studenti italiani o stranieri con redditi prodotti in Italia è determinato sulla base dell'Attestazione ISEE relativa ai redditi/patrimoni percepiti nell'anno 2012 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza.

Tale Attestazione dovrà essere stata sottoscritta, presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o presso l'INPS, entro la data perentoria del 9 settembre 2013.

Ai fini del presente bando l'attestazione ISEE è formalmente valida solo se acquisita nel sistema informativo della banca-dati INPS **entro l'11 ottobre 2013**.

### Attestazione ISEE con somma dei redditi pari a 0 Euro

In presenza di Attestazione ISEE con somma dei redditi nell'anno 2012 pari a zero euro, lo studente è tenuto, obbligatoriamente, a quantificare in euro i mezzi economici e di sostentamento di cui il proprio nucleo familiare d'origine dispone annualmente per fare fronte alle esigenze essenziali (spese di utenza, vitto, alloggio, ecc.).

L'importo annuale dei mezzi di sostentamento deve essere inserito nello specifico campo predisposto nel modulo di domanda on-line.

Laziodisu si riserva di segnalare alla Guardia di Finanza, per i dovuti accertamenti, i nominativi di tutti coloro i cui redditi/mezzi di sostentamento siano inferiori a 4.000,00 Euro.

---

<sup>13</sup> DPCM 9 aprile 2001 art. 5 c. 3 b  
<sup>14</sup> D. lgs. n. 109/1998, Tab 2

Hanno l'obbligo di presentare l'Attestazione ISEE:

a) **gli studenti che partecipano per la prima volta** ai concorsi Laziodisu o che comunque si iscrivano ad un primo anno di corso;

b) **gli studenti iscritti ad anni successivi** che hanno partecipato al concorso per il conferimento di borse di studio per l'a.a. 2012/2013 ma sono risultati esclusi nelle graduatorie definitive;

c) **tutti gli studenti risultati idonei o vincitori di borsa di studio a partire dall'a.a. 2010/2011** e che hanno **confermato** per tre anni consecutivi il proprio reddito;<sup>15</sup>

d) **gli studenti idonei o vincitori da uno o due anni consecutivi** che nel 2012, abbiano un ISEE/ISEU di valore inferiore rispetto a quello dichiarato per il 2011, possono, se lo ritengono, confermare la situazione economica dichiarata precedentemente ove i parametri economici rientrino nei limiti di valore ISEE/ISPE fissati dal presente bando.

La Dichiarazione sostitutiva integrativa per il diritto allo studio universitario DSU

In base alla vigente normativa sul diritto allo studio, nei casi in cui il richiedente dei benefici si trovi in una delle situazioni sotto indicate è necessario effettuare una dichiarazione sostitutiva integrativa per il diritto allo studio, da rendersi solo in sede di compilazione del modulo di domanda on-line e non presso i CAF – INPS:

a) **studente con fratelli/sorelle appartenenti al proprio nucleo familiare, che nel 2012 sono stati titolari di reddito e/o patrimonio:** ai fini della concessione del beneficio, detti redditi, indicati nel modulo di domanda on-line, concorrono per il 50% del loro valore;

b) **studente o altri componenti il nucleo familiare che nel 2012 siano stati titolari di reddito e/o patrimonio all'estero:** ai fini del concorso i redditi prodotti all'estero si sommano per intero a quelli prodotti in Italia con l'aggiunta del 20% del valore patrimoniale eventualmente posseduto all'estero.

Situazioni particolari

1) **per gli studenti non residenti nel nucleo familiare d'origine e non in possesso dei requisiti previsti per "studenti con nucleo familiare indipendente da quello di origine"** il requisito di reddito è calcolato con riferimento alle condizioni economiche/patrimoniali del nucleo familiare del richiedente così come previsto per il nucleo familiare convenzionale.

In tal caso lo studente dovrà produrre, entro il termine perentorio del 9 settembre 2013, anche l'Attestazione ISEE del nucleo familiare d'origine e inserire nel modulo on-line i relativi valori reddituali. La mancata integrazione dei redditi relativi al nucleo familiare d'origine comporta l'esclusione dai concorsi.

2) **Gli studenti coniugati/separati/divorziati/vedovi** dovranno fornire l'Attestazione ISEE relativa alla situazione economica/patrimoniale del proprio nucleo familiare se diverso da quello di origine in base allo stato di famiglia.

3) **Per gli studenti iscritti al dottorato di ricerca**, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef qualora non sussistano i

<sup>15</sup> DPCM 9 aprile 2001, art.4, c. 5 e 6

requisiti stabiliti del presente Bando per considerarsi **Nucleo familiare indipendente**.<sup>16</sup>

- 4) Per gli studenti appartenenti ad ordini religiosi (frati, suore ecc.)** il requisito di reddito sarà calcolato sulla base dell'Attestazione ISEE riferita alla comunità di appartenenza.
- 5) Gli studenti apolidi o rifugiati politici** devono produrre l'Attestazione ISEE dei componenti del nucleo familiare residente/rifugiato in Italia oltre all'attestato ufficiale relativo alla loro condizione, rilasciato dal Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite – Ufficio per l'Italia.
- 6) I redditi percepiti e i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti all'estero** non possono essere autocertificati dall'interessato, ma devono essere attestati in lingua italiana, dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del paese di riferimento, fatta eccezione per gli studenti dei paesi Unione Europea<sup>17</sup>. I redditi sopra indicati sono valutati con le stesse modalità dei redditi prodotti in Italia, sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, come da "Tabella cambi annuali", allegato F al presente bando. I redditi prodotti all'estero si sommano a quelli prodotti in Italia.
- 7) Per gli studenti figli di genitori separati/divorziati/non più conviventi**, in caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.<sup>18</sup>

## Art. 12 – Documentazione relativa al reddito per studenti non appartenenti alla UE – Attestato dell'Ambasciata o Consolato italiano

Per gli studenti non appartenenti all'UE il requisito di reddito è calcolato sulla base della somma dei redditi percepiti nel paese d'origine da tutti i componenti del nucleo familiare e dal 20% dei patrimoni ivi posseduti al 31 dicembre 2012, rapportando il valore ottenuto al parametro della scala di equivalenza applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni.

La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri non appartenenti all'UE<sup>19</sup> è valutata sulla base della documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti.

Tale documentazione deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia.

Se necessario tale certificazione deve essere legalizzata dalla Prefettura.<sup>20</sup>

Lo studente è tenuto a fornire tutte le informazioni indicate nell'allegato D al presente bando scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito [www.laziodisu.it](http://www.laziodisu.it).

I beni immobili posseduti alla data del 31 dicembre 2012 sono valutati solo nel caso di

<sup>16</sup> DPCM 9 aprile 2001, art. 5, c. 4,

<sup>17</sup> D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, Art. 33,

<sup>18</sup> DPCM 9 aprile 2001, art. 5, c. 5,

<sup>19</sup> DPR 31 agosto 1999, n. 394, art. 46 c.5

<sup>20</sup> Legge 4 gennaio 1968, n. 15 articolo 17, comma 4. La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

fabbricati, e considerati sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato.

I redditi percepiti e i patrimoni all'estero, posseduti al 31 dicembre 2012, sono valutati sulla base del tasso di cambio medio delle valute estere dell'anno 2012, determinato ai sensi di legge, ed espressi in euro.

Il reddito e il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente, nonché di eventuali soggetti già in affidamento ai genitori, stabilmente conviventi nel nucleo familiare dello studente, concorrono alla formazione degli indicatori di reddito nella misura del 50%.

Hanno l'obbligo di presentare la certificazione della condizione economica e patrimoniale:

**a) gli studenti che partecipano per la prima volta ai concorsi Laziodisu** o si iscrivano ad un primo anno di corso;

**b) gli studenti iscritti ad anni successivi che** abbiano partecipato al concorso per il conferimento di borse di studio per l'a.a. 2012/2013 ma sono risultati esclusi nelle graduatorie definitive per il conferimento dei benefici; oppure che abbiano confermato per tre anni consecutivi il proprio reddito e che siano risultati idonei o vincitori di borsa di studio a partire dall'a.a. 2010/2011<sup>21</sup>.

**In particolare, per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri indicati** nell'allegato E<sup>22</sup>, la valutazione del requisito di reddito, viene effettuata sulla base della documentazione rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

Nel caso di studenti iscritti nel Paese di provenienza a una Università collegata con accordi o convenzioni con l'università d'iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata anche dall'Università di iscrizione estera.

Per gli studenti iscritti ad un primo anno di corso (matricole) la certificazione in oggetto può essere rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In tal caso l'Ente che rilascia la certificazione deve dichiarare di impegnarsi alla eventuale restituzione delle somme godute in servizi e/o in denaro per conto dello studente nell'ipotesi in cui allo stesso vengano revocati i servizi e/o benefici erogati.

**Non hanno l'obbligo di presentare l'Attestato rilasciato dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e certificato dall'Ambasciata italiana competente per territorio** gli studenti iscritti ad anni successivi risultati idonei o vincitori da uno o due anni consecutivi. Essi possono, se lo ritengono, confermare la situazione economica dichiarata precedentemente ove i parametri economici rientrino nei limiti di valore ISEE/ISPE fissati dal presente bando.

**Gli studenti che nell'a.a. 2012 abbiano un reddito inferiore rispetto a quello dichiarato o confermato l'anno precedente possono** aggiornare la loro posizione amministrativa entro i termini stabiliti.

## Art. 13 - Documentazione dei requisiti economici per studenti UE - Autocertificazione

Gli studenti "matricole" e "anni successivi" non "conferme di reddito" provenienti da paesi appartenenti all'Unione Europea, devono seguire le stesse procedure indicate per gli studenti italiani ad eccezione dell'obbligo di presentazione dell'ISEE.

Essi possono autocertificare redditi/patrimoni prodotti nei Paesi UE. I redditi degli studenti

<sup>21</sup> DPCM 9 aprile 2001, art. 4, c. 5 e 6

<sup>22</sup> DM 8 maggio 2001

sopra indicati sono valutati con le stesse modalità dei redditi prodotti in Italia, sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, come da "Tabella cambi annuali" - allegato F al presente bando. I redditi prodotti all'estero si sommano a quelli prodotti in Italia.

I beni immobili localizzati all'estero al 31 dicembre 2012 sono valutati solo nel caso di fabbricati e considerati sulla base del valore convenzionale di € 500,00 al metro quadrato.

L'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non potrà comunque superare il limite stabilito dal presente Bando <sup>23</sup>.

Per i paesi dell'Unione Europea tutti i valori sono espressi in Euro.

Gli studenti appartenenti all'UE che abbiano redditi/patrimoni anche in Italia sono tenuti inoltre alla produzione della attestazione ISEE.

## **Titolo IV - Benefici e servizi a concorso**

### **Art. 14 – Classificazione degli studenti**

Ai fini della partecipazione ai concorsi previsti nel presente bando, gli studenti sono classificati in diverse tipologie in base alla distanza tra la propria residenza e la sede universitaria degli studi seguiti.

Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare risiede, in tutto o per più della metà in Italia, dovranno dichiarare il domicilio con le stesse modalità indicate per gli studenti italiani.

Nei casi, in cui gli studenti frequentino il relativo corso di studi in una sede distaccata dell'Università, la classificazione è effettuata considerando la distanza esistente tra il Comune di residenza e la sede effettiva degli studi seguiti.

La tipologia di appartenenza è attribuita automaticamente da Laziodisu sulla base dei dati dichiarati secondo quanto di seguito stabilito:

#### **Studenti "fuori sede"**

Lo studente "fuori sede", per essere considerato tale, deve essere residente in una Regione diversa dal Lazio o nei Comuni indicati all'allegato C del presente bando.

Lo studente deve, inoltre, dimostrare attraverso regolare contratto di locazione, di durata minima di dieci mesi, di alloggiare a titolo oneroso nel comune sede degli studi.

A tal fine, indica nel modulo di domanda on-line, oltre al nominativo del locatore, tutti i dati utili riferiti alla registrazione del contratto effettuata presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Coloro che non hanno potuto indicare nel modulo di domanda on-line i dati relativi al contratto di locazione a titolo oneroso, dovranno far pervenire, entro e non oltre il 19 ottobre 2013 copia del contratto stipulato, regolarmente registrato, all'Adisu territoriale di riferimento o alle Istituzioni universitarie in convenzione.

Allo studente "fuori sede" che non dichiara di aver assunto domicilio a titolo oneroso nel comune sede degli studi, sarà conferita la borsa di studio con lo stesso importo previsto per gli studenti "pendolari".

Lo studente "fuori sede" che fa richiesta anche di posto alloggio non dovrà indicare nel modulo on-line i dati relativi al contratto di locazione, salvo poi presentarlo in caso di mancata assegnazione del posto stesso.

Gli studenti dichiarati "vincitori" di posto alloggio presso una delle residenze di Laziodisu hanno diritto alla borsa di studio da "fuori sede".

Agli studenti risultanti "idonei (non vincitori)" per il posto alloggio nelle graduatorie definitive è conferita una borsa di studio di importo uguale a quella erogata per gli studenti "pendolari", salvo che non producano entro il 31 gennaio 2014 copia di un contratto di locazione di durata minima di dieci mesi, con validità compresa tra il mese di settembre 2013 e il mese di ottobre 2014, registrato

<sup>23</sup> DPCM 9 aprile 2001, art. 5, c. 9



presso l'agenzia delle Entrate.

Gli studenti stranieri o italiani con la metà dei componenti il nucleo familiare residenti all'estero percepiranno la borsa di studio da "fuori sede", senza l'onere di dover dichiarare un domicilio a titolo oneroso.

Gli studenti che alloggiano a titolo oneroso presso strutture di enti religiosi o privati dovranno indicare tale opzione nel modulo on-line compilando tutti i campi legati a tale opzione.

Per quanto attiene agli iscritti presso l'Università di Cassino e del Lazio meridionale, sono considerati "fuori sede" gli studenti che, pur risiedendo in Comuni distanti meno di Km.50 impieghino più di 60 minuti per raggiungere la sede universitaria o che, in relazione agli orari dei mezzi pubblici, non possano frequentare le lezioni e, che per tale motivo, prendano alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati e enti.

Agli studenti vincitori, iscritti al dottorato di ricerca, verrà corrisposta una borsa di studio con lo stesso importo degli studenti "fuori sede".

### Studenti "pendolari"

Sono considerati "pendolari" gli studenti residenti nei Comuni indicati nell'allegato B del presente bando o comunque ad una distanza inferiore a km. 50 dalla sede del corso di studi universitario seguito.

Sono altresì considerati "pendolari" gli studenti che, pur avendo la residenza al di fuori della Regione Lazio non indichino nella domanda gli estremi di registrazione del contratto di locazione a titolo oneroso richiesto agli studenti "fuori sede".

### Studenti "in sede"

Ai fini del presente bando sono considerati in sede gli studenti residenti nel Comune dove ha sede il loro corso di studi universitario.

Agli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, che risulteranno vincitori di borsa di studio, sarà attribuito l'importo previsto per gli studenti "in sede".

Situazioni relative a località non presenti nei predetti allegati B e C o comunque particolari, saranno valutate dalle rispettive Adisu territoriali, caso per caso, sulla base della presentazione da parte degli interessati dell'idonea documentazione, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.<sup>24</sup>

## Art. 15 Borse di studio

Hanno diritto alla borsa di studio gli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito, dichiarati vincitori a seguito della pubblicazione della relativa graduatoria.

A tal fine gli studenti devono risultare iscritti all'Università entro il 31 marzo 2014 e non sono ritenute valide iscrizioni con riserva.

Gli importi massimi della borsa di studio sono stabiliti come segue <sup>25</sup>

- € 1.904,42 per gli studenti residenti "in sede";**
- € 2.785,40 per gli studenti "pendolari";**
- € 5.052,56 per gli studenti residenti "fuori sede".**

L'importo può variare in funzione della modifica dello status sede come indicato nel presente bando.

Le borse di studio sono esenti da imposizioni fiscali <sup>26</sup> e vengono corrisposte integralmente

<sup>24</sup> DPCM del 9 aprile 2001

<sup>25</sup> DM 26 marzo 2013, n. 222

<sup>26</sup> Circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E/1995

agli studenti con un ISEE inferiore o uguale ai 2/3 della soglia di riferimento.

L'importo della borsa di studio è pertanto proporzionalmente ridotto, sino alla metà dell'importo previsto, in presenza di ISEE superiore ai 2/3 e fino al raggiungimento della soglia stessa.

#### Erogazione della borsa di studio

##### **Prima rata**

L'erogazione della prima rata è prevista entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, fatta salva la disponibilità dei fondi. Ai vincitori sarà erogata la metà dell'importo della borsa di studio spettante. Ai vincitori di posto alloggio dalla prima rata sarà detratto l'importo di € 500 a titolo di anticipo sul costo del servizio.

##### **Seconda rata**

- a) **agli studenti "matricole"** sarà corrisposta a seguito del conseguimento dei crediti/esami richiesti e della verifica della registrazione dei crediti necessari da parte dell'Università, a partire dalla fine del mese di marzo 2015, fermo restando il trasferimento dei fondi necessari da parte della Regione Lazio;
- b) **agli studenti iscritti ad anni successivi al primo** verrà erogata a partire dal mese di giugno 2014, fermo restando il trasferimento dei fondi necessari da parte della Regione Lazio;
- c) agli **studenti iscritti al dottorato di ricerca e alla scuola di specializzazione**, il pagamento avviene dopo l'accertamento dell'iscrizione all'anno di corso successivo.

#### Comunicazioni sui pagamenti

Le notizie relative alle date dei pagamenti sono pubblicate sul sito Laziodisu [www.laziodisu.it](http://www.laziodisu.it). E' quindi dovere degli studenti "idonei" e "vincitori" consultare periodicamente il sito di Laziodisu e/o la propria area riservata per accertarsi del momento in cui verrà posto in loro favore il pagamento delle relative provvidenze economiche.

Lo studente deve indicare, nel modulo di domanda on-line, l'indirizzo di posta elettronica, per autorizzare Laziodisu a trasmettere informazioni utili. Le notizie trasmesse con i mezzi indicati hanno valore di pura informazione e non assolvono all'obbligo di pubblicità legale.

#### Obblighi a carico dello studente

Il pagamento delle somme superiori ai mille euro da parte di Laziodisu avviene:

a) **tramite accredito su un conto corrente intestato o cointestato allo studente** senza alcun onere a carico dei beneficiari.

Qualora il codice IBAN indicato dallo studente risulti errato, o il conto intestato a persona diversa dallo studente beneficiario, l'eventuale penale applicata dalla Banca Tesoreria sarà addebitata allo studente;

b) **su carta ricaricabile prepagata della Banca Popolare di Sondrio** (offerta gratuitamente dall'Istituto Tesoriere e non associata all'apertura di un conto corrente) da richiedere presso gli sportelli del tesoriere stesso. Al momento della selezione di questa opzione sul modulo on line, lo studente deve avere già attivato la Laziodisu card. Essa deve comunque essere attivata entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.

In generale e comunque, per somme superiori ai mille euro, **entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria** da cui risulta attribuito lo stato di "vincitore" di borsa di studio lo studente deve, pena la decadenza dal beneficio, comunicare obbligatoriamente le proprie coordinate bancarie o attivare la Laziodisu card.

Ferma restando la possibilità di accredito su conto corrente o Laziodisu card, come sopra riportato, le somme inferiori a 1.000 euro possono essere riscosse in contanti, presso tutti gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio, esibendo un documento valido di riconoscimento e il proprio codice fiscale.

**Il mancato ritiro delle somme accreditate entro il termine ultimo di un anno dalla data di pubblicazione/erogazione comporta l'automatica decadenza dal diritto alla borsa di studio.**

In caso di errori imputabili a Laziodisu o alla Banca sarà disposta l'emissione di un nuovo mandato di pagamento. Lo studente che riscontra difficoltà nella riscossione delle provvidenze emesse a suo nome, deve darne per iscritto apposita segnalazione all'Adisu territoriale di riferimento o alle Università convenzionate prima della scadenza dei termini sopraindicati.

In caso di scorrimento di graduatoria, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dello scorrimento, lo studente deve comunicare la modalità di pagamento per somme superiori a mille euro. La mancata comunicazione entro il termine stabilito comporta la decadenza dal beneficio.

### Sospensione dei pagamenti

Agli studenti "vincitori" e "idonei (non vincitori)" che devono regolarizzare la loro posizione è sospeso il pagamento della borsa di studio e quello degli altri benefici fino a quando non producano la documentazione occorrente e necessaria a rimuovere il provvedimento sospensivo. Nella sezione "Storico esiti pagamenti", accessibile dall'area personale dello studente, vengono segnalate incongruenze e/o irregolarità.

La mancata regolarizzazione della posizione entro il 31 marzo 2014 è causa di esclusione da tutti i benefici.

### Tassa regionale

Gli studenti "vincitori" e "idonei (non vincitori)" del concorso di borsa di studio per l'a.a. 2013/2014 hanno diritto ad ottenere da Laziodisu il rimborso della somma relativa alla tassa regionale, versata per lo stesso anno accademico contestualmente alle tasse d'iscrizione, e potranno, inoltre, usufruire degli esoneri e/o del rimborso della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, secondo le disposizioni fornite dall'Università di appartenenza <sup>27</sup>.

### Accesso agevolato al servizio mensa

a) Gli studenti "idonei (non vincitori)" iscritti ad un primo anno di corso potranno fruire del servizio mensa, corrispondendo la tariffa più bassa prevista dall'ente.

b) Gli studenti "vincitori" di borsa di studio "in sede", hanno diritto a fruire di un pasto gratuito giornaliero <sup>28</sup>, non rimborsabile, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, escluso il periodo di chiusura delle mense.

c) Gli studenti "idonei (non vincitori)", iscritti ad anni successivi, hanno diritto a fruire di due pasti gratuiti giornalieri, non rimborsabili, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, escluso il periodo di chiusura delle mense.

### Revoca dei benefici

Qualora agli studenti "vincitori"/"idonei (non vincitori)" successivamente alla pubblicazione degli esiti definitivi, venga revocata la borsa di studio, gli stessi sono tenuti al pagamento delle tasse universitarie e non hanno diritto al rimborso della tassa regionale.

Gli studenti che in fase di iscrizione non abbiano effettuato, in base alle regole della propria Università, il versamento della tassa regionale, sono tenuti al pagamento della stessa.

Nel caso di revoca dai benefici gli studenti sono tenuti a restituire le somme percepite,

<sup>27</sup> L. 537/1993, art. 5, c. 20

<sup>28</sup> DPCM del 9 aprile 2001, art 9 comma 2

nonché le somme relative al valore monetario dei servizi fruiti, in un'unica soluzione o a rate. Resta fermo quanto stabilito al successivo art. 25.

#### Restituzione degli importi percepiti a seguito di revoca

La restituzione delle somme dovrà avvenire entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di revoca. Sarà fatta eccezione per documentati casi connessi a difficoltà familiari/personali, per i quali potranno essere concessi ulteriori sei mesi/un anno.

Qualora lo studente non provveda ad effettuare i versamenti suddetti, l'Ente previa denuncia alle autorità competenti, adirà le vie legali e calcolerà gli interessi di legge sui crediti dovuti.

Nei casi predetti Laziodisu provvederà a inoltrare apposita richiesta all'Università di riferimento per la sospensione della carriera universitaria dell'interessato, per il periodo di insolvenza del debito maturato.

Laziodisu potrà, comunque, detrarre gli importi dovuti rifacendosi su eventuali futuri benefici economici che l'Ente stesso attribuirà allo studente a qualsiasi titolo, ivi compreso il deposito cauzionale versato per fruire del posto alloggio.

#### Rinuncia agli studi successivamente all'assegnazione della borsa di studio

La rinuncia agli studi durante lo stesso anno accademico di assegnazione della borsa di studio comporta l'obbligo di restituzione degli importi percepiti nonché delle somme relative al valore monetario dei servizi fruiti.

Il rimborso della tassa regionale è riconosciuto solo qualora la predetta rinuncia venga formalizzata e definita prima del 31 dicembre 2013.

### Art. 16 Posto alloggio

Fermi restando i requisiti di merito e di reddito, al fine di garantire un equilibrato accesso al servizio abitativo tra la componente di studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea e quella degli studenti italiani e stranieri appartenenti all'Unione Europea, sempre nel rispetto della parità di trattamento, i posti alloggio sono assegnati, in proporzione al numero delle domande regolari rispettivamente presentate, agli studenti che si siano iscritti entro il 23 novembre 2013.

L'assegnazione della sede e del posto alloggio ai vincitori, viene effettuata in considerazione della posizione dello studente nella relativa graduatoria, ferma restando la ripartizione tra "matricole" e "anni successivi" di cui all'art. 21 del presente bando.

Sarà adottato un criterio di prevalenza in favore degli studenti che abbiano indicato, nella domanda on-line, la preferenza per una residenza gestita dall'Adisu territoriale afferente all'Università di riferimento. Nel rispetto della graduatoria potranno essere accolte le eventuali richieste di conferma dell'assegnazione dello stesso alloggio dell'anno precedente.

Resta in ogni caso riservata:

a) agli studenti "matricole" stranieri non appartenenti all'UE una percentuale complessiva non inferiore al 20% del totale dei posti-alloggio assegnabili alle "matricole";

b) agli studenti "matricole" apolidi e rifugiati politici una percentuale complessiva non inferiore al 5% del totale dei posti alloggio assegnabili alle "matricole".

Gli studenti "vincitori" di posto alloggio hanno diritto, di norma, ad una permanenza abitativa presso le residenze universitarie di undici mesi.

Per l'a.a. 2013/2014 le assegnazioni del posto alloggio saranno effettuate, di massima, entro la prima metà di novembre 2013.

In ogni caso, a prescindere dalla data di assegnazione, il diritto ha termine alla data del 31 ottobre 2014.

Durante il mese di agosto le residenze sono chiuse. Pertanto gli studenti devono obbligatoriamente lasciare libere le stanze e procedere alla riconsegna delle chiavi alla direzione del

pensionato. Il mancato adempimento di quanto al precedente paragrafo comporta il pagamento obbligatorio del costo del servizio ancorché non fruito. Nel mese di agosto viene, altresì, sospeso il servizio socio-assistenziale per gli studenti disabili.

#### Comunicazione dell'esito del concorso e accettazione del posto alloggio

La pubblicazione degli esiti definitivi del concorso avviene anche all'interno dell'Area riservata dello studente. Con successivo avviso sarà comunicata la procedura, la sede e la data entro la quale lo studente deve effettuare la formale accettazione del posto alloggio assegnato. Trascorso il termine perentorio previsto, se lo studente non ha proceduto alla accettazione, decade d'ufficio dal beneficio.

Con tale comunicazione si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e di conseguenza non sarà effettuata agli interessati alcuna altra comunicazione.

#### Adempimenti propedeutici all'accettazione del posto alloggio

Al fine di poter effettuare l'accettazione formale del posto alloggio lo studente deve presentarsi nei termini presso la direzione della residenza o presso altro ufficio indicato, portando con sé:

a) un valido documento di riconoscimento;

b) autocertificazione attestante l'assenza di malattie infettive in atto che pregiudichino la convivenza in comunità. In caso di problemi di salute già accertati (intolleranze alimentari, patologie e/o terapie in corso, ecc...) è necessario allegare la relativa documentazione medica;

c) permesso di soggiorno valido o copia della richiesta di rinnovo/rilascio a pena decadenza (solo per studenti stranieri non appartenente all'Unione Europea);

d) ricevuta dell'avvenuto versamento di un deposito cauzionale di € 200,00 (che Laziodisu richiede a preventiva copertura di eventuali danni che lo studente potrebbe arrecare ai beni dell'Ente) effettuato sul - codice IBAN IT46P0569603211000051111X93 Banca Popolare di Sondrio - Tesoreria Laziodisu. Presso le residenze, al momento dell'accettazione, sarà eventualmente possibile la stampa del MAV per il pagamento.

Riguardo a tale adempimento si precisa che sono obbligati al versamento di tale importo solo gli studenti matricole o di primo ingresso vincitori del servizio abitativo. Gli studenti, invece, che abbiano provveduto al versamento del deposito cauzionale negli anni precedenti dovranno versare la differenza tra € 200,00 e quanto già versato a titolo di deposito cauzionale.

L'accesso e la conseguente presa di possesso dell'alloggio all'interessato potrà avere luogo solo dopo la verifica dell'avvenuta iscrizione entro la data del 23 novembre 2013 e la completa acquisizione della suddetta documentazione.

#### Assegnazione dei posti alloggio

L'assegnazione dei posti alloggio è condizionata dalla tipologia delle strutture abitative a disposizione di Laziodisu, dalla graduatoria, dalla dotazione di posti maschili e femminili, dalla sede territoriale di appartenenza, ecc.

Gli studenti "vincitori" di posto alloggio il cui esito risulti essere "sotto condizione", non possono procedere all'accettazione del posto alloggio loro assegnato fintanto che non provvedano a regolarizzare la propria posizione concorsuale. Detta condizione deve essere soddisfatta comunque nei termini richiesti per l'accettazione.

Le eventuali riammissioni in qualità di "vincitori" al beneficio del posto alloggio nei confronti di studenti esclusi, per qualsiasi motivo, alle graduatorie definitive, sono subordinate alla disponibilità di posti presso le strutture abitative di Laziodisu. In tal caso vi fosse un'indisponibilità di alloggi, allo studente interessato sarà conferita comunque una borsa di studio da "fuori sede"

indipendentemente dalla presentazione del contratto di locazione oneroso previsto dal bando.

Per esigenze di lavori straordinari di ristrutturazione o per esigenze di altra natura non prevedibili, Laziodisu potrà ridurre la disponibilità dei posti alloggio presso le residenze di cui all'allegato G. In tal caso, ai "vincitori" ai quali non venisse conferito per tali motivi il posto alloggio, verrà corrisposta ugualmente la borsa di studio da "fuori sede" o, in alternativa, potrà essere assegnato un posto alloggio presso altre strutture private in convenzione che potranno essere reperite.

Tra gli studenti non appartenenti all'UE i posti alloggio saranno assegnati, per ciascuna nazionalità, in proporzione al numero delle domande regolari rispettivamente presentate.

Trascorso il termine stabilito per formalizzare l'accettazione del posto alloggio, nel caso in cui vi siano ancora dei posti disponibili, Laziodisu procederà ad uno scorrimento delle graduatoria fino a coprire la rimanente disponibilità alloggiativa.

Eventuali ulteriori assegnazioni verranno comunicate esclusivamente tramite apposito avviso sul sito istituzionale.

### Assegnazione della sede

L'assegnazione della sede e del posto alloggio ai vincitori, viene effettuata in considerazione della posizione dello studente nella relativa graduatoria, ferma restando la ripartizione tra "matricole" e "anni successivi" di cui all'art. 21 del presente bando.

Sarà adottato un criterio di prevalenza in favore degli studenti che abbiano indicato, nella domanda on-line, la preferenza per una residenza gestita dall'Adisu territoriale afferente all'Università di riferimento. Le preferenze dovranno comunque essere compilate secondo l'ordine di gradimento.

Fermi restando i criteri di assegnazione sopra esposti (graduatorie, preferenze, ecc.) per gli studenti già interni, qualora la prima preferenza combaci con il posto già occupato, si potrà considerare la richiesta quale conferma del posto alloggio.

### Costo del posto alloggio

Agli studenti beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio sarà detratto dall'importo il costo medio convenzionale del servizio abitativo fruito o da fruire. Lo studente vincitore solo di posto alloggio e non anche della borsa di studio, ne fruisce gratuitamente.

Il costo del servizio per tutte le residenze studentesche nella disponibilità di Laziodisu a **Roma**, è fissato in:

- € 145,00 mensili per alloggio in stanza singola;
- € 135,00 00 mensili per alloggio in stanza doppia "superiore" (Residenza Valleranello);
- € 125,00 00 mensili per alloggio in stanza doppia.

Per la residenze studentesca di **Latina** è fissato in:

- € 120,00 mensili per alloggio in stanza singola;
- € 100,00 00 mensili per alloggio in stanza doppia.

Per le residenze studentesche di **Viterbo** è fissato in:

- € 120,00 mensili per alloggio in stanza singola;
- € 100,00 00 mensili per alloggio in stanza doppia.

Per le residenze studentesche di **Cassino** è fissato in:

- € 120,00 mensili per alloggio in stanza singola;
- € 100,00 00 mensili per alloggio in stanza doppia.

Gli studenti vincitori di posto alloggio negli appartamenti di via Madonna di Loreto (Cassino) sono tenuti al rispetto del relativo regolamento condominiale e gli stessi oltre all'affitto previsto, dovranno corrispondere un importo di € 366,12 annui forfettario (per consumo di gas, luce, acqua e spese condominiali).



Agli studenti vincitori di borsa di studio e di posto alloggio viene detratto dall'importo della borsa di studio il costo del servizio abitativo, con le seguenti modalità: € 500,00 con la 1a rata e il residuo con la 2a rata. Qualora l'importo della borsa sia inferiore al costo da detrarsi, l'interessato dovrà regolarizzare il pagamento entro il termine massimo del 31 ottobre 2014.

Qualora, inoltre, lo studente non provveda ad effettuare i versamenti suddetti, Laziodisu potrà adire le vie legali per il recupero dei crediti e, comunque, potrà detrarre le somme dovute rifacendosi su eventuali futuri benefici economici da attribuire a qualsiasi titolo allo studente stesso, ivi compreso il deposito cauzionale e/o il rimborso della tassa regionale.

Agli studenti iscritti al 1° anno fuori corso dei corsi di studio afferenti al nuovo e nuovissimo ordinamento, vincitori anche di posto alloggio, il relativo costo complessivo del servizio abitativo, pari a mesi 5 e mezzo, sarà così detratto: € 250,00 con il pagamento della 1a rata della borsa e per il restante importo con il pagamento del saldo.

Per gli ulteriori 5 mesi e mezzo di servizio abitativo la fruizione sarà a titolo gratuito, in considerazione del fatto che il diritto alla borsa per il 1° fuori corso è pari al 50% dell'importo intero.

#### Rinuncia al posto alloggio

Lo studente può procedere alla rinuncia del posto alloggio richiesto senza incorrere in alcuna penalità attraverso comunicazione da presentare o da far pervenire all'Adisu territoriali di competenza entro e non oltre il 18 ottobre 2013.

Dopo tale termine all'interessato verrà trattenuto dalla borsa di studio un importo di € 500,00 a titolo di penale per recesso anticipato del servizio abitativo richiesto salvo cause di forza maggiore, debitamente documentate.

Nei confronti degli studenti iscritti al 1° anno fuori corso detta penale è pari a € 250,00.

Allo studente che effettuerà rinuncia al beneficio del posto alloggio successivamente alla accettazione formale, salvo debitamente comprovate cause di forza maggiore, oltre alla suddetta penale di 500 euro, verrà trattenuto dalle provvidenze economiche, il costo del servizio abitativo usufruito.

#### Mantenimento dello status di fuori sede a seguito della rinuncia al posto alloggio

Ai fini del presente bando lo studente che effettua rinuncia al posto alloggio potrà mantenere lo status di "fuori sede" soltanto se, contestualmente all'atto di rinuncia al posto alloggio, presenta copia di un contratto di affitto a titolo oneroso, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, per un periodo corrispondente a dieci mesi. In caso contrario sarà classificato d'ufficio come "pendolare calcolato".

#### Servizio socio-assistenziale per studenti con disabilità pari o superiore al 66%

Gli studenti con grado di disabilità pari o superiore al 66% possono fruire del servizio socio-assistenziale, previa presentazione di apposita domanda, con partecipazione al costo dello stesso, nella misura di € 63,15 mensili; gli stessi possono altresì beneficiare del servizio di trasporto, corrispondendo un importo mensile pari ad € 11,19.

Gli studenti disabili dovranno effettuare il pagamento presso l'Adisu territoriale di competenza.

Il mancato pagamento nei termini previsti dal regolamento delle somme dovute da parte degli studenti disabili assegnatari del servizio, comporterà la revoca della assistenza con il recupero da parte di Laziodisu del debito accertato.

#### Restituzione della cauzione

La restituzione del deposito cauzionale sarà effettuata a seguito del rilascio del posto alloggio e presentazione della ricevuta originale del versamento precedentemente effettuato.

Laziodisu potrà trattenere dal deposito cauzionale gli eventuali crediti che essa, a vario titolo,

vanta nei riguardi dello studente interessato.

#### Revoca del posto alloggio (cause aggiuntive a quelle previste all' art. 24)

Costituiscono motivo di revoca del posto alloggio:

- a) lo svolgimento contestuale del servizio di volontariato civile;
- b) la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dell'utilizzo del proprio posto alloggio. In caso di revoca per cessione indebita del posto alloggio assegnato lo studente dovrà corrispondere per il periodo abitativo usufruito l'importo di € 20,00 giornaliero, indipendentemente dalla tipologia di stanza;
- c) il mancato utilizzo del posto alloggio assegnato per un periodo superiore ai 30 giorni consecutivi senza averne dato preventivo e motivato avviso scritto alla Direzione della Residenza. In detto caso Laziodisu, previo accertamento dell'assenza, potrà provvedere a liberare l'alloggio dagli oggetti eventualmente presenti nella stanza, che saranno conservati in locali della Residenza a rischio e spese dell'assegnatario, per un massimo di tre mesi.
- d) nel solo caso delle "matricole" il mancato conseguimento del requisito minimo di merito entro i termini richiesti dal bando. In detto caso, lo studente dovrà rimborsare al costo medio convenzionale il periodo dell'alloggio fruito;
- e) il conseguimento del titolo accademico relativo al proprio ciclo di studi ;
- f) la rinuncia agli studi o il trasferimento presso un'Università con sede legale fuori dal Lazio;
- g) il mancato trasferimento accettazione presso la residenza assegnata nei termini previsti.

Per gli eventuali periodi di occupazione dell'alloggio senza titolo, lo studente è tenuto a corrispondere un importo giornaliero di € 20,00, indipendentemente dalla tipologia della stanza, a titolo di indennità di occupazione.

A seguito di provvedimenti di revoca/esclusione, è previsto il rilascio dell'alloggio concesso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo raccomandata A.R.

Nell'ipotesi in cui lo studente non provveda alla riconsegna dell'alloggio entro i termini sopra indicati, Laziodisu, anche in assenza dell'interessato, procederà a rimuovere oggetti e cose presenti all'interno dell'alloggio, di cui redigerà apposito inventario nel relativo verbale di sgombero. I predetti materiali saranno custoditi in deposito presso Laziodisu e le relative spese saranno addebitate allo studente.

#### Posti alloggio a pagamento

Laziodisu, in presenza di eventuali posti alloggio resisi disponibili al termine delle procedure concorsuali, potrà assegnare a pagamento, previo avviso pubblico, i posti alloggio liberi presso le varie residenze, agli studenti che ne faranno richiesta.

L'eventuale conferimento di posti alloggio a pagamento, successivamente alle procedure concorsuali, costituisce presupposto per il riconoscimento dello stato di "fuori sede" solo nel caso in cui l'alloggio sia attribuito dall'ufficio competente.

#### Art.17 Contributo per la mobilità internazionale degli studenti

Gli studenti "vincitori" o "idonei (non vincitori)" di borsa di studio possono usufruire di una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale promossi dall'Unione Europea (Erasmus/Socrates) per l'a.a. 2013/2014.

Laziodisu mette a concorso, 235 borse integrative per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea o non comunitari così distribuite:

- n. 105 per l'Adisu Roma Uno;
- n. 47 per l'Adisu Roma Due;
- n. 47 per Adisu Roma Tre;
- n. 24 per Adisu Cassino;
- n. 12 per Adisu Viterbo.

I fondi disponibili destinati ai contributi integrativi di cui sopra sono così ripartiti:

- il 90% agli studenti "anni successivi";
- il 10% agli studenti "matricole" iscritti ai corsi laurea specialistica di 2° livello.

Al momento della compilazione del modulo on-line, lo studente deve indicare la durata della esperienza formativa per cui è stato selezionato.

Lo studente "vincitore" deve presentare all'Adisu territoriale, entro 30 giorni dal rientro in Italia dalla sede estera di studio, la dichiarazione attestante l'avvenuto soggiorno di studio e la durata dello stesso, nonché l'importo percepito dall'Università. Il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda comporta la decadenza dal beneficio. La corresponsione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione.

L'erogazione del contributo, unicamente per i mesi autorizzati e finanziati dall'Università (ad esclusione quindi di eventuali periodi di prolungamento del soggiorno), è subordinata alla partecipazione al programma di mobilità che dovrà essere attestata dall'Università italiana di appartenenza. L'importo del contributo è pari a un massimo di € 510,00 su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino a un massimo di dieci mesi. Da detto importo è detratto l'ammontare di un'eventuale borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro eventuale accordo bilaterale specifico.

Lo studente vincitore di posto alloggio potrà conservarlo a condizione che l'assenza per l'esperienza formativa non sia superiore a novanta giorni. Trascorso tale periodo egli decade, dalla data di partenza, automaticamente dal diritto al posto alloggio. Lo studente potrà quindi presentare domanda di posto alloggio soltanto se la permanenza all'estero sia uguale o inferiore a tre mesi nel periodo compreso tra il 1 novembre 2013 ed 31 ottobre 2014.

In nessun caso potrà riconoscersi uno status di studente "fuori sede" in difetto di documentazione atta a comprovare che il periodo che lo studente ha trascorso all'estero, con il programma di mobilità internazionale, e quello coperto dal contratto di locazione sia pari a dieci mesi.

## Art. 18 Premio di laurea

Il premio di laurea può essere richiesto una sola volta, pertanto gli studenti che siano stati già dichiarati "vincitori" per un ciclo di studi non possono presentare nuovamente domanda.

Gli studenti "vincitori" di borsa di studio nell'a.a. 2012/2013<sup>29</sup>, iscritti ai corsi di laurea del nuovo e nuovissimo ordinamento, che conseguono il titolo entro la durata legale del relativo corso di studi, possono beneficiare di un importo integrativo pari al 50% della borsa di studio ottenuta nell'anno accademico di riferimento della laurea.

Per gli studenti disabili il diritto a beneficiare del premio di laurea si determina con il conseguimento del suddetto titolo entro il 1° anno fuori corso.

Gli studenti interessati, entro 30 giorni dal conseguimento del diploma di laurea, devono

<sup>29</sup>

*DPCM del 9 aprile 2001, art 3 comma 5*

seguire la seguente procedura per la trasmissione della domanda:

- a) compilazione on-line del modulo di partecipazione accessibile dall'interno dell'area personale dello studente;
- b) trasmissione on-line della domanda;
- c) stampa cartacea della domanda;
- d) sottoscrizione della stessa;
- e) invio tramite raccomandata A.R. della domanda cartacea, firmata e accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità, alla Adisu territoriale competente o all'Ufficio competente delle Università convenzionate.

La mancata apposizione della firma, l'assenza del documento di identità o comunque il mancato rispetto della procedura sopra elencata, comporta l'esclusione dal conferimento del premio di laurea.

Le Adisu territoriali o le Istituzioni universitarie in convenzione possono, se lo ritengono più utile, organizzare i propri uffici per ricevere la domanda tramite sportello.

L'assegnazione del premio di laurea è subordinata alla disponibilità dei fondi stanziati annualmente.

Nel caso in cui le richieste del premio di laurea eccedessero il fondo stanziato, si procederà all'attribuzione del beneficio sulla base di una graduatoria che verrà predisposta tenendo conto del voto più alto di laurea, ed a parità di punteggio, sulla base del valore minore ISEE dichiarato nell'ultima domanda di borsa di studio.

## **TITOLO V – Presentazione e compilazione delle domande**

### **Art.19 – Compilazione e presentazione delle domande**

Dal 22 luglio 2013 alle ore 12 e fino al 9 settembre 2013 alle ore 12, gli studenti interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione ai concorsi, autocertificando i dati inseriti, ai sensi della normativa vigente. E' fatta eccezione per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che devono produrre la documentazione relativa ai redditi e alla composizione del proprio nucleo familiare rilasciata dal consolato o dell'ambasciata italiana nel paese d'origine.

Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, sono acquisite da Laziodisu in via informatica. L'applicazione sarà raggiungibile, previo registrazione, all'indirizzo: [www.laziodisu.it](http://www.laziodisu.it).

Il modulo di domanda potrà essere compilato da postazioni private connesse ad internet.

#### **1. Registrazione**

Gli studenti, nel registrarsi, dovranno inserire un "nome utente" e una "password" di propria invenzione. Chi ha già utilizzato la procedura negli anni precedenti vedrà confermate le proprie credenziali di accesso e non dovrà procedere ad una nuova registrazione.

#### **2. Trasmissione on-line della domanda**

Terminata la compilazione e verificata l'esattezza dei dati inseriti, gli studenti devono trasmettere on-line la domanda attraverso la funzione "trasmissione domanda". Il sistema attesta, in automatico, il ricevimento.

Una volta effettuata la trasmissione non è possibile apportare modifiche o integrazioni ai dati inseriti. La parziale compilazione e/o la mancata trasmissione dei dati comporta l'esclusione dal beneficio.

Gli studenti che entro il giorno 9 settembre 2013 ore 12,00, non abbiano trasmesso la domanda on-line secondo la procedura sopra indicata saranno dichiarati esclusi.

Al fine di evitare contestazioni, lo studente è tenuto a prendere visione e conservare il

numero identificativo assegnato dal sistema.

### 3. Pubblicazione delle graduatorie provvisorie

Entro il 16 settembre 2013 Laziodisu provvederà alla pubblicazione degli esiti provvisori dei concorsi banditi. La pubblicazione degli esiti provvisori ha lo scopo di permettere agli studenti partecipanti di rettificare/integrare la domanda presentata, in relazione ad eventuali errori.

### 4. Modifiche, correzioni, integrazioni, stampa di convalida

Dal 17 settembre 2013 al 24 settembre 2013 è nuovamente consentito l'accesso al modulo on-line.

Attraverso la funzione "Inserisci variazione/integrazione" gli studenti potranno apportare eventuali rettifiche alla domanda. In tal caso lo studente dovrà procedere nuovamente alla trasmissione attraverso la funzione "trasmissione modificazioni". Lo studente, anche se intende confermare i dati precedentemente inseriti e non ha apportato modifiche, deve procedere, a pena di esclusione, alla cosiddetta "stampa definitiva" della domanda on-line entro il termine perentorio del 24 settembre 2013 alle ore 23.59.

Le correzioni dei dati relativi alla condizione economica/patrimoniale verranno prese in esame soltanto se sottoscritte e definite presso i CAF entro il 9 settembre 2013.

### 5. Invio della domanda cartacea

Entro il termine perentorio del 24 settembre 2013 lo studente deve provvedere all'invio della stampa di convalida a mezzo raccomandata A.R. (farà fede la data indicata sulla ricevuta di spedizione della raccomandata) all'indirizzo dell'Adisu territoriale o dell'Istituzione Universitaria convenzionata di riferimento (di cui all'allegato A).

La firma, obbligatoria, ha lo scopo di confermare l'autocertificazione dei dati e le dichiarazioni<sup>30</sup> che lo studente ha reso in sede di compilazione della domanda di partecipazione.

Per tale motivo, senza la conferma cartacea della domanda sottoscritta in originale e di ogni altra documentazione prevista dal presente bando, la stessa non può essere considerata completa/regolare e valida per ottenere il conferimento dei benefici richiesti.

La busta deve contenere:

1. la copia del documento di identità;
2. la stampa definitiva della domanda firmata;
3. la copia delle attestazioni relative ai crediti derivanti da tirocinio e/o attività formative non riscontrabili presso le segreterie ma dichiarate al momento della compilazione della domanda on-line.

#### **Gli studenti stranieri non UE devono integrare a quanto sopra elencato:**

- a) la copia del permesso di soggiorno (o la documentazione cartacea attestante la richiesta/rinnovo dello stesso);
- b) l'originale della Dichiarazione reddituale e della composizione del nucleo familiare rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di origine.

***Gli studenti italiani con redditi all'estero non autocertificabili ai sensi del*** precedente art. 12 devono allegare l'originale della Dichiarazione reddituale rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di produzione del reddito.

Il mancato rispetto dei tempi e delle procedure richieste, o l'invio di domande cartacee non conformi a quanto sopra dichiarato, comporta l'esclusione da tutti i benefici, indipendentemente

<sup>30</sup>

L . n. 445/2000

dalla corretta compilazione e/o trasmissione della domanda on line.

## Art. 20 – Scadenze

Al fine di partecipare al bando unico dei concorsi gli studenti devono attenersi alle seguenti procedure avendo cura di rispettare le scadenze previste per ciascuna delle seguenti fasi:

a) **entro il 9 settembre 2013 alle ore 12** procedere alla compilazione e trasmissione della domanda on-line;

b) **dal 16 settembre 2013** verificare la propria posizione nella graduatoria provvisoria pubblicata. La pubblicazione degli esiti provvisori ha lo scopo di permettere agli studenti partecipanti di rettificare/integrare la domanda presentata, in relazione ad eventuali errori;

c) **dal 17 settembre 2013 al 24 settembre 2013**, in caso di errori/anomalia attivare la procedura di modifica/integrazione dati ed effettuare le eventuali modifiche. In caso di rettifiche gli studenti devono procedere nuovamente alla trasmissione della domanda, attraverso la funzione "trasmissione modificazioni a Laziodisu" e adempiere a tutti gli atti consequenziali previsti dal bando e fare la stampa di convalida. Al fine di evitare contestazioni, lo studente è tenuto a prendere visione e conservare il numero di protocollo informatico che il sistema attribuisce automaticamente al termine della trasmissione informatica della domanda stessa;

e) entro il 24 settembre 2013 inviare la stampa cartacea della domanda tramite raccomandata a/r.

## TITOLO VI – Formazione, pubblicazione e scorrimento delle graduatorie

### Art.21 – Criteri di formazione delle graduatorie

Per l'a.a. 2013/2014 i fondi e i servizi disponibili per i concorsi di cui al presente bando, sono ripartiti per :

- il 25% agli studenti "matricole";
- il 75% agli studenti "anni successivi".

In funzione della verifica dei requisiti richiesti, della posizione in graduatoria e della disponibilità dei fondi per ciascun concorso bandito, lo studente può essere classificato come:

- "vincitore";
- "idoneo (non vincitore)";
- "escluso".

Sono dichiarati "idonei (non vincitori)", gli studenti che, pur in possesso dei requisiti, non possono essere dichiarati "vincitori" in considerazione dell'insufficienza delle risorse finanziarie destinate ai benefici messi a concorso.

La selezione dei beneficiari <sup>31</sup> dei concorsi di cui al presente bando viene effettuata in base ai criteri sotto indicati:

- a) **"Matricole"**: per gli iscritti a un 1° anno la graduatoria provvisoria e quella definitiva effettuata senza alcuna differenziazione per Università, corsi di studio e livelli di corso di studi, è definita in ordine crescente di reddito sulla base dell'ISEE.

<sup>31</sup> DPCM 9 aprile 2001, art. 4



A parità di ISEE <sup>32</sup> si terrà conto della maggiore età anagrafica dello studente.

b) **"Anni successivi"**: le graduatorie provvisorie e quelle definitive vengono redatte sulla base del "coefficiente di merito normalizzato" ottenuto con il seguente rapporto:

**Merito conseguito meno (-) merito minimo previsto, diviso (merito massimo conseguibile meno merito minimo previsto)**

A parità di coefficiente di merito normalizzato sarà data la preferenza allo studente con somma di voti maggiore. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata sulla base ISEE <sup>33</sup>.

Per gli studenti iscritti ad anni di corso successivi dei corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione, le graduatorie saranno effettuate in stretto ordine crescente di ISEE.

Ciascuna Adisu trasmetterà alle Università di riferimento gli elenchi dei beneficiari dei concorsi, al fine di consentire loro la pubblicazione semestrale degli elenchi medesimi. <sup>34</sup>

**Dichiarazione di nuovi vincitori dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive**

In caso di stanziamento di fondi integrativi, successivi alla pubblicazione degli esiti definitivi, questi saranno destinati, con gli stessi criteri di riparto di cui al precedente articolo, agli studenti "idonei (non vincitori)" fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

La relativa comunicazione agli studenti sarà data nella la sezione "Storico esiti/pagamenti", accessibile dalla propria area personale sul sito [www.laziodisu.it](http://www.laziodisu.it), nonché attraverso specifici avvisi.

Se, a seguito di eventuali integrazioni di fondi, Laziodisu provvede a dichiarare vincitori di borsa di studio gli studenti precedentemente "idonei (non vincitori)", questi ultimi, qualora abbiano fruito di pasti gratuiti, sono tenuti alla restituzione di un importo pari ai pasti fruiti computato alla tariffa di 1a fascia.

## Art.22 Pubblicazione degli esiti dei concorsi

Gli esiti dei concorsi provvisori/definitivi saranno pubblicati da Laziodisu e resi disponibili sul sito [www.laziodisu.it](http://www.laziodisu.it). Gli stessi sono consultabili da qualsiasi postazione internet.

La pubblicazione delle graduatorie e delle altre eventuali comunicazioni concorsuali nei confronti dei partecipanti sarà effettuata sulla base di procedure che garantiscano la tutela della riservatezza con riferimento ai dati sensibili prescritti dalla legge. A tale scopo, in sede di domanda, verrà attribuito ad ogni studente un codice individuale per la verifica e la consultazione delle relative graduatorie.

Entro la fine di ottobre 2013 saranno pubblicati gli esiti definitivi del concorso relativo al servizio alloggiativo.

Entro la fine di novembre 2013 saranno pubblicati gli esiti definitivi degli altri concorsi.

Avverso gli esiti definitivi della graduatoria, tempestivamente, e comunque entro 60 giorni dalla pubblicazione, lo studente può fare istanza, debitamente motivata, per la eventuale riammissione ai benefici.

In presenza di errori ed omissioni Laziodisu può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte, alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie definitive.

<sup>32</sup> DPCM 9 aprile 2001, artt. 15 e 16

<sup>33</sup> DPCM 9 aprile 2001, artt. 15 e 16

<sup>34</sup> L. 390/1991, art. 24

Avverso gli esiti definitivi dei concorsi, inoltre, gli studenti che ne hanno interesse, potranno presentare eventuali ricorsi al T.A.R. Lazio oppure al Capo dello Stato entro i rispettivi termini previsti per l'impugnazione.

#### Commissione per i Concorsi

Al fine di risolvere eventuali questioni interpretative in merito ai contenuti del bando per garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni e dare soluzione ad ogni questione sulla regolarità formale e sostanziale inerente le rispettive procedure concorsuali è istituita una apposita Commissione per i Concorsi, presieduta dal dirigente dell'Area di Laziodisu - Benefici a concorso e servizi vari, composta da un rappresentante di ogni Adisu territoriale e di ogni Università in convenzione. Tale Commissione si riunirà secondo necessità su convocazione del presidente.

### Art. 23 Cause di esclusione

Sono esclusi dai concorsi gli studenti:

- a) che non abbiano trasmesso la domanda on-line;
- b) che non abbiano apposto la firma alla domanda cartacea;
- c) che non abbiano proceduto all'invio per raccomandata A.R. della domanda nei termini previsti dal presente bando o che comunque non abbiano presentato la stessa secondo le prescrizioni previste dal bando stesso;
- d) che non abbiano sottoscritto l'attestazione ISEE entro la data del 9 settembre 2013;
- e) che non si iscrivano o non abbiano perfezionato l'iscrizione all'Università entro il 31 marzo 2014, ed entro il 23 novembre 2013 per i posti alloggio;
- f) che non presentino la documentazione necessaria e obbligatoria entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 per le borse di studio;
- g) che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere;
- h) ai quali sia stata disposta la revoca del posto alloggio per averne consentito l'indebito utilizzo a terzi o altro motivo previsto;
- i) che si trasferiscano presso una sede universitaria fuori dalla Regione Lazio;
- j) che rinuncino agli studi prima della conclusione dell'anno accademico;
- k) iscritti ad anni di corso successivi al primo, che effettuino un passaggio di corso di studio durante lo stesso anno accademico, con riconoscimento di crediti/esami inferiore ai requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- l) iscritti ad un primo anno, che non conseguano il merito previsto dal bando entro i termini stabiliti dal medesimo;
- m) non comunichino tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenimento, ogni variazione in ordine ai dati dichiarati tra cui il cambio di residenza, domicilio, ecc.;
- n) che si trovino in una situazione per la quale, a norma del presente bando e della normativa da esso richiamata, non abbiano diritto ad usufruire dei benefici.

Non possono partecipare al presente bando gli studenti:

- a) che si trovino in difetto dei requisiti formali e sostanziali previsti;
- b) che siano vincitori o destinatari di borse erogate da altri enti/soggetti, pubblici e privati, ivi comprese quelle assegnate dal Ministero degli Affari Esteri. In tal caso, gli interessati possono, comunque, optare per il beneficio erogato da Laziodisu previa esibizione di rinuncia consegnata all'altro ente;
- c) cui sia stata comminata l'esclusione dai benefici per il rimanente periodo di studi;
- d) che siano già in possesso di una laurea/diploma dello stesso livello;
- e) che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo accademico conseguito all'estero e si iscrivano ad un corso di studio dello stesso livello riconosciuto;
- f) che siano iscritti o che siano stati iscritti precedentemente ad un "fuori corso intermedio" o "ripetente" (ad eccezione degli studenti iscritti, come 2° anno ripetente di una laurea

- triennale - alla Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma "Tor Vergata" o come 2° anno ripetente - laurea specialistica biennale alla Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma "Tor Vergata");
- g) che abbiano effettuato passaggi di corso di laurea con ripetizione di iscrizione allo stesso anno di corso;
  - h) che abbiano effettuato il trasferimento della sede di studi e vengano iscritti ad un anno di corso al quale erano stati già iscritti presso l'Università di provenienza;
  - i) che si trovino in situazione di incompatibilità con i benefici previsti dal presente bando in relazione a disposizioni contenute da altre leggi e regolamenti;
  - j) che siano titolari di borsa di studio pubblica/privata per lo stesso anno accademico e/o di corso, fatte salve le borse per l'integrazione dell'attività di formazione o di ricerca con soggiorni all'estero e le borse di collaborazione attribuite dall'Università, nonché altri benefici per i quali la normativa vigente preveda il cumulo;
  - k) che, già in possesso di un titolo accademico di durata legale quinquennale, si iscrivano ad un corso di una laurea specialistica di 1° o 2° livello;
  - l) che si iscrivano ad un primo anno di corso di laurea specialistica di 2° livello in possesso di un titolo accademico relativo ad un corso di studi di durata quadriennale; gli stessi potranno parteciparvi quali iscritti ad un secondo anno di laurea specialistica;
  - m) che siano contemporaneamente iscritti a più corsi di studio o iscritti ad un nuovo corso di studio e non abbiano concluso il precedente corso di studio (con acquisizione del titolo o per rinuncia), salvo quanto previsto dal DM 28 settembre 2011.

Sono dichiarati decaduti dal beneficio coloro che nei termini richiesti non abbiano trasmesso le proprie coordinate bancarie e non abbiano regolarizzato la propria posizione amministrativa entro il termine perentorio del 31 marzo 2014.

## **TITOLO VI - Accertamenti e revoche, sanzioni, obblighi di comunicazione**

### **Art. 24 - Accertamenti**

Laziodisu effettuerà, a norma di legge, accurati controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti risultati "vincitori" o "idonei (non vincitori)" dei concorsi.

A tal fine, oltre a richiedere allo studente tutta la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto autocertificato, l'Ente potrà effettuare tutte le indagini che riterrà opportune, anche rivolgendosi ai seguenti organi:

- a) Polizia Tributaria;
- b) Amministrazione Finanziaria dello Stato;
- c) Amministrazioni comunali;
- d) Agenzia del Territorio;
- e) Scuole di ogni ordine e grado;
- f) Enti mutualistici;
- g) Università e agli altri Uffici depositari dei dati relativi alle condizioni economiche/di merito scolastico/situazione anagrafica.

Laziodisu potrà inoltre effettuare controlli reddituali a campione, diversificati per tipologia di studi seguiti e/o per anno di corso e/o per fasce reddituali, utilizzando l'accesso informatizzato alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora da tali controlli le attestazioni ISEE presentate all'INPS si rivelassero superiori in misura tale da far cambiare l'importo della borsa si provvederà alla revoca del beneficio.

#### **Accertamento di difformità**

Nel caso in cui nel corso delle procedure di verifica e controllo si riscontrassero difformità tra

quanto dichiarato dallo studente e quanto accertato in sede di controllo, Laziodisu procederà alla sospensione dei benefici e avvierà il conseguente procedimento amministrativo nei riguardi dell'interessato. La sospensione del pagamento/erogazione dei benefici verrà revocata quando sia confermato che lo studente ha il titolo per il pagamento.

#### Sanzioni per falsa dichiarazione

Ove dalle indagini effettuate sia comprovato che lo studente ha reso false dichiarazioni proprie o del nucleo familiare, egli decade dal diritto a fruire dei benefici e sarà sottoposto a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, nonché al valore dei servizi fruiti, perdendo il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata degli studi.

Sulle modalità di applicazione della suddetta sanzione si fa riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni della normativa vigente.<sup>35</sup>

A fronte di dichiarazioni non veritiere, Laziodisu segnala, comunque, il fatto all'Autorità giudiziaria per l'accertamento dei relativi reati.

### Art. 25 - Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003

Preliminarmente alla compilazione della domanda on-line, lo studente viene edotto in merito al trattamento e alla diffusione dei dati e delle informazioni previste all'art.13 del D.Lgs. n.196/2003.

Procedendo alla compilazione della domanda lo studente attesta di avere preso visione di quanto contenuto nella relativa informativa e, in particolare, che:

a) il trattamento dei dati personali conferiti sarà effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dalla legge per Laziodisu e in relazione ai conseguenti obblighi ad essi collegati;

b) i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. Specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti e non corretti, e accessi non autorizzati;

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dalla legge in materia di diritto allo studio e dagli obblighi contabili e fiscali. L'eventuale rifiuto a fornirli, ovvero la negazione al consenso al loro trattamento, comporta l'impossibilità del conferimento dei benefici;

e) lo studente potrà esercitare in qualsiasi momento tutti i diritti previsti dal d.lgs.196/2003;

f) i dati potranno essere consultati e trasmessi agli altri soggetti indicati dalla legge per le verifiche e il trattamento di rispettiva competenza;

g) i dati personali saranno utilizzati per le finalità istituzionali di Laziodisu, nonché per offrire conoscenza delle iniziative, attività e benefici riservati agli studenti vincitori di Borsa di Studio.

h) i dati nella pubblicazione delle graduatorie saranno diffusi nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Ai fini del presente bando e di ogni altra attività conseguente e connessa, è responsabile del trattamento dei dati personali Laziodisu - Via C. De Lollis, 24b - 00185 Roma.

Roma 22/07/2013

Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Salvatore Buccola

<sup>35</sup>

L. 689/ 1981, Capi I e II

## ALLEGATO A

- Università, Istituzioni universitarie e Adisu territoriali di  
Laziodisu di riferimento \*

### **Adisu Roma Uno**

Via Cesare De Lollis, 22 - 00185 Roma

Tel. 06.4970602 – 06.4970699 - 06.49707535 – 06.49707614 – 06.49707655 – Fax  
06.4970251

Per gli studenti iscritti a:

- Università "Sapienza" di Roma e sedi distaccate;
- Accademia di Belle Arti di Roma;
- Libera Accademia di Belle Arti "Rome University of fine Arts";
- Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico";
- Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma;
- Istituto Superiore di Industrie Artistiche di Roma "I.S.I.A";
- Conservatorio Statale di musica "O. Respighi" di Latina;
- Accademia di Costume e Moda;
- Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione;
- Saint Louis College of Music;
- Università Europea di Roma

### **Adisu Roma Due**

Via Cambridge, 115. - 00133 Roma

Tel. 06.204101 – 06.204101300 – 06.204101306 – 06.204101308 – Fax  
06.204101307

Per gli studenti iscritti a:

- Università degli Studi "Tor Vergata"

### **Adisu Roma Tre**

Via della Vasca navale, 79 - 00146 Roma tel. 0655340729 – 0655340733 Fax  
06.5593852

Per gli studenti iscritti a:

- Università degli Studi "Roma Tre";
- Accademia di Danza di Roma;
- Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro.

### **Adisu Cassino**

Via Garigliano 86/A - 03043 Cassino - Tel. 0776.3258237 – 0776.3258238 –  
0776.3258239 – Fax 0776.32588214

Per gli studenti iscritti a:

- Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale e sedi distaccate;
- Accademia di Belle Arti di Frosinone;
- Conservatorio "L. Refice" di Frosinone.

### **Adisu Viterbo**

Via Cardarelli, 75 - 01100 Viterbo

Tel. 0761.270610 – 0761.270611 – Fax 0761.274666

Per gli studenti iscritti a:

- Università degli Studi della Tuscia;
- Accademia di Belle Arti di Viterbo.

#### **Istituzioni universitarie in regime di convenzione con Laziodisu**

- *Università degli studi di Roma "Foro Italico"* - Piazza Lauro De Bosis, 15 – 00135 Roma - Tel. 06.36733204 – 06.36733583 – 06.36733521 – Fax 06.36733316
- *Libera Università Maria SS. Assunta "LUMSA"* - Via della Traspontina, 21 – 00193 Roma Tel. 06.68422919
- *Libera Università Internazionale Studi Sociali Guido Carli di Roma "LUISS"* - Uff. Diritto allo Studio - Viale Pola, 12 – 00198 Roma - Tel. 06.85225410
- *Università degli Studi Internazionali di Roma "UNINT"* - Via delle Sette Chiese, 139 - 00145 Roma - Tel. 06.510777249
- *Università Campus Bio-Medico* - Via Alvaro del Portillo, 21 – 00128 Roma - Tel. 06.225419040
- *Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Gregorio VII"* - Via Pasquale Stanislao Mancini, 2 – 00196 Roma - Tel. 06.6390300

\* L'elenco ha valore riepilogativo, resta fermo che gli iscritti ad Istituzioni universitarie, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica eventualmente non presenti in questo allegato, potranno comunque accedere ai benefici messi a concorso con il presente bando da Laziodisu.

## ALLEGATO B – PENDOLARI

Albano Laziale	Ladispoli
Anguillara	Lanuvio
Ardea	Lariano
Ariccia	Marcellina
Bracciano	Marino
Campagnano	Mentana
Capena	Monte Porzio Catone
Casape	Montecompati
Castel Gandolfo	Montelibretti
Castel Madama	Monterotondo
Castel S. Pietro	Morlupo
Castelnuovo di Porto	Nemi
Cerveteri	Palestrina
Ciampino	Poli
Colonna	Pomezia
Fara Sabina	Riano
Fiano	Rocca di Papa
Fiumicino	Rocca Priora
Fonte Nuova	S. Angelo Romano
Formello	S. Cesareo
Frascati	S. Gregorio da Sassola
Galliciano	Sacrofano
Genzano	Tivoli
Grottaferrata	Trevignano
Guidonia	Velletri
	Zagarolo



## ALLEGATO C - FUORI SEDE

Accumoli	Castel S. Elia	Graffignano	Petrella Salto
Acquafondata	Castelforte	Greccio	Piansano
Acquapendente	Castelliri	Grotte Castro	Picinisco
Acuto	Castelnuovo di Farfa	Guarcino	Pico
Affile	Castelnuovo Parano	Ischia di Castro	Piedimonte S.
Agosta	Castiglione Teverino	Isola Liri	Germano
Alatri	Castro dei Volsci	Itri	Piglio
Allumiere	Castrocielo	Jenne	Pignataro Interamna
Alviano	Cave	Labico	Pisoniano
Amaseno	Ceccano	Labro	Pofi
Amatrice	Celleno	Latera	Poggio Bustone
Anagni	Cellere	Latina	Poggio Catino
Anticoli Corrado	Ceprano	Lenola	Poggio Mirteto
Antrodoco	Cerreto	Leonessa	Poggio Moiano
Anzio	Cervara	Licenza	Poggio Nativo
Aprilia	Cervaro	Longone Sabino	Poggio S. Lorenzo
Aquino	Ciciliano	Lubriano	Pontecorvo
Arce	Cineto	Maenza	Pontinia
Arcinazzo	Cisterna di Latina	Magliano Romano	Ponzano Romano
Arlena di Castro	Cittaducale	Magliano Sabina	Posta
Arnara	Cittareale	Mandela	Posta Fibreno
Arpino	Civita Castellana	Manziana	Pozzaglia Sabina
Arsoli	Civitavecchia	Marano Equo	Priverno
Artena	Civitella d'Agliano	Marcetelli	Proceno
Ascrea	Civitella S. Paolo	Marta	Prossedi
Atina	Colfelice	Mazzano Romano	Rieti
Attigliano	Collalto Sabino	Micigliano	Rignano Flaminio
Ausonia	Colle di Tora	Minturno	Riofreddo
Bagnoregio	Colle S. Magno	Mompeo	Ripi
Barbarano	Colleferro	Montalto di Castro	Rivodutri
Bassano di Sutri	Collegiove	Montasola	Rocca Canterano
Bassano in Teverina	Collepardo	Monte Romano	Rocca d'Arce
Bassiano	Collevecchio	Monte S. Biagio	Rocca di Cave
Bellegra	Colli sul Velino	Monte S. Giovanni in	Rocca Massima
Belmonte Castello	Concerviano	Sabina	Rocca S. Stefano
Belmonte in Sabina	Configni	Monte S. Giovanni	Rocca Sinibalda
Blera	Contigliano	Campano	Roccagiovine
Bolsena	Corchiano	Montebuono	Roccagorga
Bomarzo	Coreno Ausonio	Montefiascone	Roccantica
Borbona	Cori	Monteflavio	Roccasecca
Borgo Velino	Cottanello	Montelanico	Roccasecca dei Volsci
Borgorose	Esperia	Monteleone Sabino	Roiate
Boville Ernica	Fabrica Roma	Montenero Sabino	Ronciglione
Broccostella	Faleria	Monterosi	Roviano
Calcata	Falvaterra	Montopoli	S. Ambrogio sul
Camerata Nuova	Farnese	Montorio Romano	Garigliano
Campo di mele	Ferentino	Moricone	S. Andrea sul
Campoli Appennino	Fiamignano	Morolo	Garigliano
Canale Monterano	Filacciano	Morro Reatino	S. Apollinare
Canepina	Filettino	Nazzano	S. Biagio
Canino	Fiuggi	Nepi	Saracinesco
Cantalice	Fondi	Nerola	S. Donato Val di
Cantalupo	Fontana Liri	Nespolo	Comino
Canterano	Fontechiari	Nettuno	S. Elia Fiumerapido
Capo di monte	Forano	Norma	S. Felice Circeo
Capranica	Formia	Olevano	S. Giorgio a Liri
Capranica Prenestina	Frasso	Onano	S. Giovanni Incarico
Caprarola	Frosinone	Oriolo Romano	S. Lorenzo Nuovo
Carbognano	Fumone	Orte	S. Marinella
Carpineto	Gaeta	Orvinio	S. Oreste
Casalanico	Gallese	Paganico Sabino	S. Polo dei Cavalieri
	Gallinaro	Paliano	S. Vito Romano

Casalvieri Casaprota Casperia Cassino Castel di Tora Castel S. Angelo	Gavignano Genazzano Gerano Giuliano di Roma Gorga Gradoli	Palombara Sabina Pastena Patrica Percile Pescorocchiano Pescosolido	S. Vittore Sabaudia Salisano Sambuci Santopadre Saracinesco
Scandriglia Segni Selci Sermoneta Serrone Settefrati Sezze Sgurgola Sonnino Sora Soriano nel Cimino Sperlonga Spigno Saturnia Ss. Cosma e Damiano Stimigliano Strangolagalli	Subiaco Supino Sutri Tarano Tarquinia Terelle Terracina Tessennano Toffia Tolfa Torre Caietani Torri in Sabina Torrice Torricella Sabina Torrita Tiberina Trevi nel Lazio	Trivigliano Turanina Tuscania Vacone Valentano Vallecorsa Vallemaio Vallepietra Vallerano Vallerotonda Vallinfreda Valmontone Varco Sabino Vasanello Vejano	Veroli Vetralla Vicalvi Vico nel Lazio Vicovaro Vignanello Villa Latina Villa S. Lucia Villa S. Stefano Villa S. Giovanni in Tuscia Viterbo Viticuso Vitorchiano Vivaro Romano

## ALLEGATO D – Schema della dichiarazione consolare

*La dichiarazione deve essere rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel paese di produzione del reddito.*

L' .....  
 Ambasciata/Il .....  
 Consolato .....  
 di .....

Vista la documentazione presentata dallo/a studente/ssa :  
 Cognome..... Nome..... Data di nascita .... /... /.... Sesso   
 M  F

Luogo di nascita..... Cittadinanza.....  
 Stato civile..... Passaporto n°.....  
 rilasciato il ... /.../....

### DICHIARA

che il nucleo familiare dello/a studente/ssa è così composto :

N°	Cognome	Nome	Sesso	Data di nascita	Relazione di parentela	Reddito lordo in Euro per il 2012
1						
2						
3						
4						
5						
6						

### DICHIARA

che il reddito complessivo lordo della famiglia per l'anno 2012 (dall' 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012) è stato pari a EURO\*..... applicando il tasso medio di cambio ufficiale per l'anno 2012 (vedere l'Allegato – F del presente Bando)

### DICHIARA

che la situazione patrimoniale complessiva della famiglia\*\* al 31 dicembre 2012 è stata la seguente :

- a) **Possesso della casa di abitazione**  No -  Si con una superficie complessiva di..... metri quadrati.
- b) **Possesso di altri fabbricati:**  No -  Si con una superficie complessiva di ..... metri quadrati.
- c) **Valore del patrimonio mobiliare** (depositi bancari, postali ecc..) al 31 dicembre 2012:  
 Euro\* ....., .... -  Non possiede patrimonio mobiliare.

\* applicando il tasso medio di cambio ufficiale per l'anno 2012 (vedere la tabella allegata al bando di concorso a.a. 2012/2013)

\*\* le eventuali proprietà immobiliari e mobiliari possedute da fratelli e/o sorelle devono essere indicate separatamente.

Firma dell'Ambasciatore o del Console

(o di chi ne fa le veci )

## Allegato E

### - Elenco dei paesi particolarmente poveri non appartenenti all' Unione Europea

Decreto Ministeriale 19 febbraio 2013 n. 118 - "Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5 del d.P.C.M. 9 aprile 2001")

Ai fini della valutazione della condizione economica, per l'erogazione dei rispettivi interventi, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art.13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse, agli studenti provenienti dai Paesi che di seguito si riportano:

Afganistan	Kenya	Sierra Leone
Angola	Kiribati	Solomon Islands
Bangladesh	Korea, Dem. Rep.	Somalia
Benin	Kyrgyz Rep.	South Sudan
Bhutan	Laos	Sudan
Burkina Faso	Lesotho	Tanzania
Burundi	Liberia	Tajikistan
Cambogia	Madagascar	Timor-Leste
Central African Rep.	Malawi	Togo
Chad	Mali	Tuvalu
Comoros	Mauritania	Uganda
Congo Dem. Rep.	Mozambique	Vanuatu
Djibouti	Myanmar	Yemen
Equatorial Guinea	Nepal	Zambia
Eritrea	Niger	Zimbabwe
Ethiopia	Rwanda	
Gambia	Samoa	
Guinea	Sao Tome & Principe	
Guinea Bissau	Senegal	
Haiti		

## Allegato F

### - Listino cambio/valuta annuale

Paese	Valuta	Cod. ISO	Cod. UIC	Quantità di valuta per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	65,3052
ALBANIA	Lek	ALL	47	139,014
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	99,8086
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	122,51
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,46893
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,28692
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,81826
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	5,84032
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	516,141
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,29977
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,24071
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian (nuovo)	AZN	271	1,00877
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,28479
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,484365
BANGLADESH	Taka	BDT	174	105,269
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,56958
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,49081
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,28479
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	68,5973
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	10709,6
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	8,96193
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	9,78824
BRASILE	Real	BRL	234	2,50844
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	1,60546
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1835,01
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5191,43
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,28421
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,05809
CECA (Rep.)	Corona Ceca	CZK	223	25,1491
CENTRAFRICANA (Rep.)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957

CILE	Peso Cileno	CLP	29	624, 801
CINA (Rep. Popolare di)	Renminbi (Yuan)	CNY	144	8, 10523
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2309, 61
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491, 968
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655, 957
CONGO (Rep. Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	1180, 9
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2, 82654
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1447, 69
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1, 28479
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7, 44368
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3, 46893
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	50, 361
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7, 79852
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11, 2419
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4, 71899
ERITREA	Nakfa	ERN	243	19, 2718
ETIOPIA	Birr	ETB	68	22, 7568
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0, 810871
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2, 29654
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	54, 2463
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0, 838847
GABON	Franco CFA	XAF	43	655, 957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	40, 1638
GEORGIA	Lari	GEL	230	2, 1206
GHANA	Nuovo Cedi Ghana	GHS	276	2, 41502
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	113, 921
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	102, 492
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0, 810871
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	228, 334
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0, 910915
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3, 46893
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	10, 0669
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	8964, 35
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655, 957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655, 957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	263, 423
HAITI	Gourde	HTG	151	53, 4861
HONDURAS	Lempira	HNL	118	24, 8217
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9, 96626
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	68, 5973
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	12045, 7
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	15651, 9
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1497, 02
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	160, 71
ISRAELE	Shekel	ILS	203	4, 95357

KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	191, 599
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	108, 571
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	60, 4034
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0, 35988
LAOS	Kip	LAK	154	10288, 7
LESOTHO	Loti	LSL	172	10, 5511
LETONIA	Lats	LVL	219	0, 69727
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1933, 88
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	94, 5329
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1, 61407
LITUANIA	Litas	LTL	221	3, 4528
MACAO	Pataca	MOP	156	10, 2633
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61, 5589
MADAGASCAR	Ariary	MGA	268	2818, 47
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	315, 796
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	3, 96725
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	19, 7677
MALI	Franco CFA	XOF	209	655, 957
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11, 0976
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	381, 174
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	38, 6808
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	16, 9029
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15, 5576
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1745, 46
MOZAMBICO	Nuovo Metical Mozambico	MZN	272	36, 2124
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	814, 948
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	10, 5511
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	109, 592
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	30, 2424
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655, 957
NIGERIA	Naira	NGN	81	204, 051
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	7, 47506
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1, 5867
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0, 494494
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	119, 944
PANAMA	Balboa	PAB	162	1, 28479
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	2, 67731
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	5679, 04
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	3, 39012
POLINESIA FRANCESE	Franco C. F. P.	XPF	105	119, 332
POLONIA	Zloty	PLN	237	4, 18474
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4, 6779
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0, 810871
ROMANIA	Nuovo Leu	RON	270	4, 45931
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	39, 9262



RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	785, 301
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9, 45215
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	2, 94659
SANT ELENA	Sterlina S. Elena	SHP	207	0, 810871
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	24501, 4
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655, 957
SERBIA	Dinaro Serbo	RSD	274	113, 036
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	17, 4837
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	5583, 3
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	1, 60546
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	81, 5743
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	2085, 64
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	163, 909
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3, 46893
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3, 46893
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1, 28479
ST. KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3, 46893
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	10, 5511
SUDAN	Sterlina Sudanese	SDG	275	4, 59393
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	4, 23968
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	8, 70407
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1, 20528
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	10, 5511
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	6, 11906
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	37, 9965
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	2037, 94
THAILANDIA	Baht	THB	73	39, 9276
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655, 957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2, 1856
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad e Tobago	TTD	166	8, 20958
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	2, 00645
TURCHIA	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	2, 31354
TURKMENISTAN	Manat Turkmen. (nuovo)	TMT	278	3, 66165
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	10, 352
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	3215, 5
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	289, 249
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	26, 0322
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	2421, 84
VANUATU	Vatu	VUV	208	120, 186
VENEZUELA	Bolivar	VEF	277	5, 51772
VIETNAM	Dong	VND	145	26817, 3
YEMEN	Rial	YER	122	276, 512
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	6604, 11
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	464, 965

## ALLEGATO G – ELENCO RESIDENZE LAZIODISU

Adisu	Residenza	Indirizzo	Posti	Posti riservati a studenti diversamente abili	Totali
Roma Uno	A. Ruberti	Via Cesare De Lollis 20 - Roma	177	57 per disabili non autosufficienti	234
	E. Tarantelli	Via De Dominicis 13/15 - Roma	476	0	476
	Assisi	Via Assisi, 77 - Roma	82	6 disabili autosufficienti	88
	Valle Aurelia	Via Baldo degli Ubaldi 256 - Roma	195	5 disabili autosufficienti	200
	Ponte di Nona	Via Ponte di Nona , Roma	140	20 disabili autosufficienti	160
	Paganini	Via Paganini, 36 - Latina	36	0	36
	Villafranca	Via Villafranca - Latina	48	0	48
Roma Due	Falcone e Borsellino	Via Mario Angeloni, 13/17 - Roma	274	6 disabili autosufficienti	280
	New Cambridge	Via Cambridge 115 - Roma	36	6 disabili autosufficienti	42
	Archeologia	Via dell'Archeologia, 29 - Roma	118	8 disabili autosufficienti	126
Roma Tre	Valleranello	Via Valleranello, 99 Roma	380	20 disabili autosufficienti	400
Viterbo	San Sisto	Piazza San Sisto, 8 - Viterbo	61	4 disabili autosufficienti	65
	Cardarelli	Via Cardarelli, 77 - Viterbo	85	9 disabili autosufficienti	94
Cassino *	Arigni	Via Arigni, 158 - Cassino	67	0	67
	Madonna di Loreto	Via Madonna di Loreto - Cassino	34	0	34
Totali			2029	141 **	2350

\* Nel corso dell'a.a. 2013/2014 si prevede un incremento del numero di posti letto pari a 140

\*\* I posti riservati a studenti diversamente abili eventualmente non assegnati saranno, comunque, assegnati agli studenti aventi titolo